



ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI
12 APRILE 2021 – 1^A CONVOCAZIONE
14 APRILE 2021 – 2^A CONVOCAZIONE

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE SULL'UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL
GIORNO DELL'ASSEMBLEA, IN PARTE STRAORDINARIA, SULLA
DETERMINAZIONE DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE
AZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2437-*TER* DEL CODICE CIVILE
NONCHÉ SULLA LIMITAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 28,
COMMA 2-*TER*, DEL TESTO UNICO BANCARIO**

UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO, DI PARTE STRAORDINARIA

“Trasformazione della “Banca di Cividale Società Cooperativa per Azioni” in società per azioni e adozione di un nuovo testo di statuto sociale contenente le modifiche connesse alla trasformazione, tra cui quelle relative all’adozione dello status di “società benefit”. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”

* * *

Signori Soci,

la presente relazione illustrativa (la “**Relazione**”) è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Banca di Cividale S.C.p.A. (la “**Società**”, la “**Banca**” o “**CiviBank**”) al fine di illustrare la proposta di trasformazione della Banca da “*società cooperativa per azioni*” in “*società per azioni*” (la “**Trasformazione**”) e di conseguente adozione di un nuovo testo di statuto sociale (il “**Nuovo Statuto**”), contenente le modifiche connesse alla Trasformazione, tra cui quelle relative all’assunzione dello *status* di “*società benefit*” ai sensi dell’articolo 1, commi 376-384, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (La “**Legge 208**”).

La Relazione è stata predisposta anche ai fini di dare evidenza dei criteri impiegati dal Consiglio di Amministrazione della Banca nel determinare il valore di liquidazione delle azioni ai sensi dell’articolo 2437-ter del Codice Civile, nonché dei criteri a cui il Consiglio di Amministrazione della Banca intende attenersi ai fini dell’assunzione della decisione se avvalersi o meno della facoltà di limitare rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso (come *infra* definite) ai sensi dell’articolo 28, comma 2-ter, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (“**Testo Unico Bancario**” o il “**TUB**”).

La presente Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca nella seduta del 22 marzo 2021 ed è messa a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Banca, all’indirizzo www.civibank.it, sezione “*CiviBank*” - “*Investor Relations*” – “Assemblea Soci 2021” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “*eMarket Storage*”.

INDICE

I.	LA TRASFORMAZIONE	4
I.A	MOTIVAZIONE DELLA TRASFORMAZIONE	4
I.B	ADOZIONE DEL NUOVO STATUTO.....	5
I.C	AUTORIZZAZIONI	8
I.D	CONDIZIONI CUI È SOGGETTA L'EFFICACIA DELLA TRASFORMAZIONE.....	8
II.	IL DIRITTO DI RECESSO	9
II.A	SUSSISTENZA, TERMINI E MODALITÀ DI ESERCIZIO.....	9
II.B	INDISPONIBILITÀ DELLE AZIONI OGGETTO DI RECESSO	10
II.C	VALORE DI LIQUIDAZIONE	11
II.C.1	IMPORTO DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE.....	11
II.C.2	ASPETTI PROCEDURALI E VALUTATIVI.....	11
II.C.3	ESITO DELL'APPLICAZIONE DEI METODI DI CONTROLLO.....	14
II.D	LIMITAZIONE AL RIMBORSO DELLE AZIONI OGGETTO DI RECESSO	16
II.D.1	LA DISCIPLINA APPLICABILE AL RIMBORSO DELLE AZIONI OGGETTO DI RECESSO NELLE BANCHE POPOLARI.....	16
II.D.2	LA SITUAZIONE PRUDENZIALE DELLA BANCA.....	19
II.D.3	LE VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	19
III.	DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN PARTE STRAORDINARIA	21

I. LA TRASFORMAZIONE

I.A Motivazione della Trasformazione

Come noto, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha avviato da tempo valutazioni circa il posizionamento strategico della Banca e la rimodulazione del *business*, anche al fine di migliorarne la redditività nell'interesse di tutti gli *stakeholders* e degli Azionisti e Soci e di cogliere importanti opportunità di sviluppo in nuove aree geografiche contigue ai territori ove tradizionalmente la Banca opera. Nel corso di tali valutazioni, che hanno portato ad individuare una serie di iniziative di sviluppo e rafforzamento della politica commerciale della Banca, sono state raccolte istanze volte al mutamento della tradizionale forma cooperativistica a favore del modello di società per azioni, che meglio si presta a cogliere opportunità di crescita e di *partnership* strategiche per lo sviluppo della Banca.

In coerenza con tali valutazioni, la Banca ha deciso di avviare il progetto di trasformazione della Banca da “*società cooperativa per azioni*” in “*società per azioni*” (la Trasformazione). In data 22 marzo 2021, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre la proposta di Trasformazione all'Assemblea dei Soci, in parte straordinaria, convocata per il giorno 12 aprile 2021, alle ore 9:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 14 aprile 2021, alle ore 9:30, in seconda convocazione, presso lo Studio del Notaio Filippo Zabban in Milano, via Metastasio n. 5.

Inoltre, nel contesto della Trasformazione, è previsto che la Banca assuma la qualifica di “*società benefit*” ai sensi dell'articolo 1, commi 376-384, della Legge 208 ovvero di società che “*nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, persegu[e] una o più finalità di beneficio comune⁽¹⁾ e oper[a] in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse*”. A tal fine sono state incluse nel testo del Nuovo Statuto specifiche previsioni connesse e funzionali all'acquisizione e al mantenimento di tale *status* (per maggiori informazioni al riguardo si rinvia al Paragrafo I.B che segue).

La scelta di acquisire lo *status* di “*società benefit*” discende dalla volontà di CiviBank di conservare, anche dopo la Trasformazione e in linea con la propria tradizione di banca popolare, il legame con il territorio e la comunità in cui la stessa opera, preservando appieno la propria sostenibilità d'impresa e creando valore sociale. In qualità di “*società benefit*”, infatti, la Banca intende perseguire finalità di beneficio comune e di sviluppo sostenibile nel medio-lungo periodo, operando in modo responsabile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territorio, ambiente, enti, associazioni, lavoratori, clienti e altri portatori di interesse.

Infine si evidenzia che l'acquisizione da parte della Banca dello *status* di “*società benefit*”, con conseguente indicazione nell'oggetto sociale di specifici scopi sociali o di pubblica utilità da perseguire in aggiunta allo scopo di lucro, contribuisce a mitigare gli effetti legati al passaggio, determinato dalla Trasformazione, da un modello societario con scopo mutualistico (quale quello delle società cooperative) a un modello societario con scopo esclusivamente lucrativo (quale quello delle società di capitali tradizionali). Pertanto, la decisione del Consiglio di Amministrazione della

⁽¹⁾ Ai sensi dell'articolo 1, comma 377, della Legge 208 per finalità di beneficio comune si intende “*il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi*”.

Banca di proporre ai Soci di attuare la Trasformazione mediante adozione di un Nuovo Statuto che sia connotato – fra le altre particolarità *infra* definite e prima d’ora non presenti – anche da alcune clausole dettate da tale *status* rappresenta, a giudizio dell’organo amministrativo, il miglior compromesso fra

- (i) *da un lato*, fra i possibili benefici a carattere finanziario ed industriale che solo con la Trasformazione la Banca potrà ambire a conseguire; e
- (ii) *dall’altro*, la conservazioni di quelle finalità sociali nonché delle particolari attenzioni al territorio e alla comunità di riferimento che da sempre connotano l’agire della Banca e che, dopo la Trasformazione, potranno così non venire abbandonate.

I.B Adozione del Nuovo Statuto

La Trasformazione comporta una necessaria rivisitazione dello statuto sociale della Banca attualmente vigente (lo “**Statuto Vigente**”), al fine di adattare quest’ultimo alla disciplina applicabile alle “*società per azioni bancarie*” nonché in conseguenza dell’adozione dello *status* di “*società benefit*” ai sensi dell’articolo 1, commi 376-384, della Legge 208. Pertanto è stato definito il testo del Nuovo Statuto, copia del quale è acclusa alla Relazione *sub Allegato A*.

Si riporta di seguito un elenco delle principali novità del Nuovo Statuto rispetto allo Statuto Vigente:

- (i) Denominazione: sono stati apportati gli adeguamenti necessari per tenere conto della Trasformazione nonché dell’acquisto dello *status* di “*società benefit*”.
- (ii) Oggetto sociale: l’oggetto sociale è stato modificato per espungervi le disposizioni legate ai profili di mutualità e cooperazione propri dello statuto di una banca popolare nonché per includervi l’indicazione delle finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire.
- (iii) Capitale sociale: sono stati eliminati i riferimenti al capitale variabile e, in un’ottica di semplificazione, al valore nominale delle azioni. È stato inserito il riferimento al regime di dematerializzazione a cui sono sottoposte le azioni della Banca. Sono, inoltre, state mantenute:
 - (a) la delega, approvata dall’Assemblea straordinaria dei Soci del 13 aprile 2019, al Consiglio di Amministrazione ad aumentare, a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine massimo del 31 dicembre 2021 per un importo massimo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 65.000.000,00, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, del Codice Civile; e
 - (b) la delega, approvata dall’Assemblea straordinaria dei Soci del 13 aprile 2019, al Consiglio di Amministrazione ad aumentare pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale per un importo massimo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 65.000.000,00, mediante emissione di nuove azioni ordinarie da porre al servizio esclusivo dell’esercizio di warrant da assegnare gratuitamente agli

azionisti prima dell'avvio dell'offerta in opzione di cui al punto (a) che precede. Resta inteso che, nonostante l'eliminazione del valore nominale, tali deleghe non verranno esercitate col modalità tali da aumentare la diluizione dei Soci rispetto a quanto programmato in sede di approvazione delle deleghe stesse.

- (iv) Previsioni in materia di: (a) Patrimonio sociale, (b) Prezzo delle azioni, (c) Formalità per l'ammissione a Socio ed il trasferimento delle azioni, (d) Gradimento all'ammissione a Socio, (e) Acquisto della qualità di Socio, (f) Cause di inammissibilità a Socio, (g) Limiti al possesso azionario, (h) Morte del socio, (i) Recesso del Socio, (l) Esclusione del Socio, (m) Annullamento delle azioni, (n) Acquisto delle proprie azioni, e (o) Vincoli su azioni: sono state abrogate perché incompatibili con, o comunque superati da, la disciplina della “società per azioni” ovvero sono state modificate e/o sostituite per renderle conformi alla predetta disciplina.
- (v) Amministrazione e controllo: la *governance* societaria viene declinata secondo il sistema tradizionale (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Direzione Generale e Comitato esecutivo se nominato), oltre che con il mantenimento della previsione della Direzione Generale.
- (a) Assemblea dei soci: le disposizioni relative all'Assemblea saranno modificate per renderle coerenti con le regole applicabili alle “società per azioni”. In particolare si segnala che:
- le disposizioni relative alla competenza dell'Assemblea sono state modificate per meglio precisare le competenze in coerenza con l'attuale quadro normativo di riferimento. Si è inoltre espressamente prevista la possibilità che la procedura in materia di operazioni con parti correlate adottata dalla Società possa prevedere che il Consiglio di Amministrazione approvi le “operazioni di maggiore rilevanza”, come definite dal regolamento CONSOB adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del Codice Civile (c.d. *whitewash*);
 - le disposizioni relative all'intervento e alla rappresentanza in Assemblea hanno formato oggetto di un intervento di ampia revisione, per tenere conto non solo del venire meno del voto capitaro ma anche delle diverse disposizioni che nelle “società per azioni” regolano l'istituto della rappresentanza in Assemblea e la legittimazione all'esercizio del diritto di voto nonché delle *best practice* di mercato. Si segnala, inoltre, che se da una parte il voto per corrispondenza viene escluso, dall'altra viene comunque mantenuta la possibilità che l'Assemblea si svolga anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi;
 - le disposizioni relative ai *quorum* costitutivi e deliberativi e alla validità delle deliberazioni assembleari sono state anch'esse modificate per assicurarne la coerenza con la disciplina della “società per azioni”, con espresso rinvio ai *quorum* previsti dalla legge.
- (b) Consiglio di Amministrazione: le disposizioni relative al Consiglio di Amministrazione sono state del pari adeguate per renderle coerenti con la disciplina della “società per

azioni” e in alcune parti meglio specificate e precisate in funzione dell’evoluzione del quadro regolamentare di riferimento e delle *best practice* di mercato, il tutto avuto riguardo, tra l’altro, alle disposizioni in materia di “Governo Societario” contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare 285. In particolare:

- quanto alla composizione dell’organo consiliare, si prevede un numero variabile di consiglieri da 7 a 11. Inoltre, si è richiamata la necessità che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti la disciplina relativa all’equilibrio tra i generi e si è previsto un numero minimo di consiglieri indipendenti in conformità alla normativa applicabile. Sono stati, infine, maggiormente articolati e specificati i requisiti che gli amministratori devono possedere per qualificarsi come “indipendenti”;
 - quanto alla nomina del Consiglio di Amministrazione, si prevede che la stessa avvenga attraverso il meccanismo del c.d. “*voto di lista*”. La facoltà di presentare liste viene ora riconosciuta ai Soci e al Consiglio di Amministrazione. Si evidenzia che è stato ritenuto opportuno prevedere l’impegno del Consiglio di Amministrazione di inserire all’interno della propria lista un candidato designato dal Comitato dipendenti e Soci della Banca Popolare di Cividale; a tal fine il Nuovo Statuto disciplina in dettaglio le modalità e i termini per la trasmissione del relativo nominativo da parte del comitato dei dipendenti e per la conseguente inclusione di tale nominativo nella lista;
- (c) Collegio Sindacale: le disposizioni relative alla nomina del Collegio Sindacale sono state modificate per renderle fin da subito conformi alla disciplina vigente per le “*società per azioni*” e in alcune parti meglio specificate e precisate in funzione dell’evoluzione del quadro regolamentare di riferimento e delle *best practice* di mercato, il tutto avuto riguardo, tra l’altro, alle disposizioni in materia di “Governo Societario” contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare 28. In particolare, si prevede che la nomina avvenga attraverso il meccanismo del c.d. “*voto di lista*”.
- (d) Collegio dei Proibiviri: è prevista l’eliminazione di tale organo in quanto non compatibile con il tipo della “*società per azioni*”.
- (vi) Disposizioni relative allo status di “società benefit”: sono previste specifiche previsioni connesse all’acquisizione da parte della Banca della qualifica di “*società benefit*” ai sensi dell’articolo 1, commi 376-384, della Legge 208. In particolare,
- (a) sono state integrate le disposizioni relative alla denominazione sociale, all’oggetto sociale e alle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione; e
 - (b) sono state introdotte specifiche disposizioni volte a regolare: (1) la figura del c.d. “*Responsabile dell’Impatto*”, ovverosia del soggetto responsabile del perseguimento delle

finalità di beneficio comune ⁽²⁾; e (2) gli obblighi di *reporting* e di trasparenza connessi al perseguimento delle finalità di beneficio comune ⁽³⁾.

Il Nuovo Statuto, include, infine una clausola transitoria in forza della quale è previsto che, alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio 2021, i componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca in carica a tale data scadranno dal mandato e tale Assemblea provvederà all'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione di CiviBank con le modalità di cui al Nuovo Statuto e, quindi, mediante applicazione del meccanismo del voto di lista ivi previsto e disciplinato. Resta inteso che la cessazione dalla carica degli Amministratori avrà effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione di CiviBank sarà ricostituito dall'Assemblea.

La suddetta clausola transitoria si rende necessaria al fine di uniformare e allineare la durata della carica di tutti gli Amministratori della Società, circostanza che costituisce il presupposto per una corretta ed efficiente applicazione del meccanismo del voto di lista previsto e disciplinato dal Nuovo Statuto ⁽⁴⁾.

I.C Autorizzazioni

L'iscrizione presso il Registro delle Imprese della deliberazione assembleare avente ad oggetto la trasformazione di banche popolari in società per azioni, quali le deliberazioni di approvazione della Trasformazione e del Nuovo Statuto, sono subordinate al rilascio da parte della Banca d'Italia del provvedimento di autorizzazione e accertamento ai sensi degli articoli 31 e 56 del Testo Unico Bancario.

Con provvedimento protocollo n. 1672418/20 del 16 dicembre 2020, la Banca d'Italia ha rilasciato il suddetto provvedimento di autorizzazione e accertamento. Pertanto, ove approvata dall'Assemblea dei Soci, la deliberazione di cui al punto all'ordine del giorno illustrato dalla presente Relazione potrà essere immediatamente iscritta presso il Registro delle Imprese ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2436 del Codice Civile, ferma restando la Condizione di cui al Paragrafo che segue.

I.D Condizioni cui è soggetta l'efficacia della Trasformazione

L'efficacia della Trasformazione è sospensivamente condizionata alla circostanza che, tenuto conto del Valore di Liquidazione (come *infra* definito), pari a Euro 5,28 per azione, il controvalore complessivo (il "**Controvalore Complessivo**") delle azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso, e che non siano state acquistate dai Soci o collocate a terzi a esito del procedimento di

⁽²⁾ L'articolo 1, comma 380, della Legge 208 prevede che le "società benefit" debbano "individua[re] il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità [di beneficio comune]".

⁽³⁾ L'articolo 1, comma 382, della Legge 208 prevede l'obbligo per le "società benefit" di "redige[re] annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include: a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; b) la valutazione dell'impatto generato [...]; c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo."

⁽⁴⁾ Alla data della Relazione: (i) il mandato di n. 1 Amministratori cesserà con l'approvazione del bilancio di esercizio della Banca al 31 dicembre 2020; (ii) il mandato di n. 5 Amministratori cesserà con l'approvazione del bilancio di esercizio della Banca al 31 dicembre 2021; e (iii) il mandato di n. 3 Amministratori cesserà con l'approvazione del bilancio di esercizio della Banca al 31 dicembre 2022.

cui all'articolo 2437-*quater*, commi 1, 3 e 4, del Codice Civile (le “**Azioni Oggetto di Recesso**”), non ecceda l'importo di Euro 13.000.000,00 (la “**Condizione**”).

Più precisamente, il Controvalore Complessivo dovrà essere calcolato al netto dell'importo complessivo da corrispondersi da parte: (i) dei Soci della Banca per l'acquisto delle Azioni Oggetto di Recesso nel corso dell'Offerta in Opzione e in Prelazione (come *infra* definita); e (ii) dei soggetti terzi per l'acquisto delle Azioni Oggetto di Recesso a esito dell'eventuale Collocamento a Terzi (come *infra* definito).

II. IL DIRITTO DI RECESSO

II.A Sussistenza, termini e modalità di esercizio

La Trasformazione, ove approvata, determinerà in capo ai Soci che non avranno concorso alla sua approvazione – ossia ai Soci dissenzienti, astenuti o assenti – il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lettera b), del Codice Civile.

Essendo la Trasformazione la causa che legittima il recesso, troverà applicazione nel caso di specie la disciplina propria delle società per azioni di cui agli articoli 2437 e seguenti del Codice Civile, applicabile alla Banca nella sua attuale forma di società cooperativa per azioni ai sensi dell'articolo 2519, comma 1, del Codice Civile.

Il recesso, pertanto, deve essere esercitato mediante apposita comunicazione alla Banca nella forma della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da spedirsi entro 15 (quindici) giorni dal giorno dell'iscrizione della delibera di trasformazione nel Registro delle Imprese; tale data sarà tempestivamente comunicata ai Soci mediante apposito comunicato stampa.

Si riportano di seguito i principali passaggi del procedimento, come disciplinati dagli articoli 2437-*bis* e seguenti del Codice Civile:

- la dichiarazione di recesso dovrà essere effettuata dal singolo socio mediante lettera raccomandata spedita alla sede sociale della Banca entro 15 (quindici) giorni dal giorno dell'iscrizione della delibera di trasformazione nel Registro delle Imprese. La comunicazione alla Banca deve indicare le generalità dell'azionista recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e il numero delle azioni per le quali l'azionista intende recedere. Si rammenta al riguardo che, ai sensi dell'articolo 43 del Provvedimento Banca d'Italia-CONSOB del 13 agosto 2018 (il “**Provvedimento Banca d'Italia-CONSOB**”), la legittimazione all'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile è certificata da una comunicazione dell'intermediario alla Società. Pertanto, i Soci della Banca che intendano esercitare il diritto di recesso sono tenuti a richiedere all'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi della legge di trasmettere la suddetta comunicazione alla Società, ai sensi dell'articolo 41 del Provvedimento Banca d'Italia-CONSOB;
- in seguito alla chiusura del periodo per l'esercizio del diritto di recesso, gli Amministratori della Banca dovranno depositare presso il Registro delle Imprese l'offerta in opzione delle Azioni Oggetto di Recesso agli altri Soci in proporzione alle azioni di cui ciascuno di essi sia titolare. Tale offerta in opzione durerà almeno 30 (trenta) giorni dal deposito dell'offerta

stessa presso il Registro delle Imprese. Contestualmente all'esercizio dell'opzione, i Soci avranno altresì facoltà, purché ne facciano contestuale richiesta, di esercitare il diritto di prelazione ad acquistare le azioni ordinarie CiviBank che siano eventualmente rimaste inoptrate (nel suo complesso, l'“**Offerta in Opzione e in Prelazione**”);

- qualora all'esito dell'Offerta in Opzione e in Prelazione residuino talune azioni CiviBank non acquistate, in tutto o in parte, dai Soci, il Consiglio di Amministrazione della Banca valuterà l'opportunità di collocare presso terzi che ne facciano richiesta (il “**Collocamento a Terzi**”); e
- in caso di mancato integrale collocamento delle Azioni Oggetto di Recesso a esito dell'Offerta in Opzione e in Prelazione, dell'eventuale Collocamento a Terzi, le Azioni Oggetto di Recesso residue, fatto salvo quanto di seguito illustrato al Paragrafo II.D in merito all'eventuale esercizio – da parte della Banca – della limitazione del rimborso, ai sensi dell'articolo 28, comma 2-ter, del TUB, saranno direttamente acquistate dalla Banca utilizzando riserve disponibili. Ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 5, del Codice Civile, l'acquisto da parte di CiviBank potrà avvenire anche in deroga all'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile, potendo pertanto eccedere il limite del quinto del capitale sociale.

Le informazioni relative alle modalità e ai termini dell'esercizio del diritto di recesso non definibili alla data della presente Relazione, tra cui la data di effettiva iscrizione della deliberazione di Trasformazione presso il Registro delle Imprese, e le indicazioni di dettaglio circa i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso verranno rese note ai Soci di CiviBank, con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili.

A tal riguardo, si precisa sin d'ora che l'efficacia dell'esercizio del diritto di recesso è condizionata all'avveramento della Condizione. Pertanto, il pagamento del valore di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso a ciascun socio della Banca che abbia esercitato il diritto di recesso, così come il trasferimento (e conseguente pagamento) delle relative Azioni Oggetto di Recesso acquistate nell'ambito della procedura di liquidazione, saranno subordinati all'avveramento della Condizione, nonché all'eventuale esercizio – da parte della Banca – della limitazione del rimborso, di cui all'articolo 28, comma 2-ter, del TUB, come illustrato al Paragrafo II.D che segue.

II.B Indisponibilità delle Azioni Oggetto di Recesso

Ai sensi dell'articolo 2437-*bis* del Codice Civile, le Azioni Oggetto di Recesso saranno rese indisponibili dall'intermediario e, pertanto, l'azionista non potrà più disporre sino alla loro liquidazione, o restituzione secondo quanto di seguito indicato.

Qualora il Consiglio di Amministrazione limiti il rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso ai sensi di quanto disposto all'articolo 28, comma 2-ter, del TUB (cfr. Paragrafo II.D che segue), la Banca, a seguito del rimborso della quota parte di Azioni Oggetto di Recesso che non ricade nella suddetta limitazione, riconsegnerà ai rispettivi titolari le azioni non rimborsate, reintegrando i soggetti recedenti nel proprio *status* di socio, nonché nella disponibilità delle rispettive azioni.

II.C Valore di liquidazione

II.C.1 Importo del valore di liquidazione

Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha determinato il valore di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso in conformità alle previsioni di cui all'articolo 2437-ter, comma 2, del Codice Civile, vale a dire (i) *“sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti”*, (ii) *“tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, dell'eventuale valore di mercato delle azioni”*. In aggiunta a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha altresì tenuto conto della situazione macroeconomica del mercato italiano, europeo e mondiale in costante evoluzione con particolare riferimento alla diffusione della pandemia da COVID-19 con potenziali cambiamenti degli scenari macroeconomici e di scenari specifici in relazione al settore bancario, che potrebbero essere rilevanti e impattare, anche significativamente, sui risultati della Banca.

Alla luce delle considerazioni e delle valutazioni svolte nonché dei parametri sopra menzionati e *infra* analiticamente indicati, il Consiglio di Amministrazione della Banca, sentito il parere del Collegio Sindacale e del Revisore Legale, ha determinato il valore di liquidazione unitario delle Azioni Oggetto di Recesso (il **“Valore di Liquidazione”**) in **Euro 5,28**.

II.C.2 Aspetti procedurali e valutativi

Tenuto conto della particolare delicatezza legata alla determinazione del prezzo di liquidazione e alla valutazione della sua congruità, il Consiglio di Amministrazione, volendo assolvere a tale compito nel modo più diligente possibile, si è avvalso della consulenza di un *advisor* finanziario di primario *standing* per valutazioni di questo genere, Equita SIM S.p.A. (l'**“Advisor”**), cui è stato affidato l'incarico di stimare un intervallo di valori all'interno del quale collocare il Valore di Liquidazione.

Pertanto, si intende portare a conoscenza dei Soci in primo luogo l'*iter* seguito dall'*Advisor* ai fini della determinazione dell'intervallo del Valore di Liquidazione.

Preliminarmente, occorre osservare che, secondo quanto indicato dall'articolo 2437-ter del Codice Civile, come già detto, *“il valore di liquidazione delle azioni è determinato [...] tenuto conto della consistenza patrimoniale della società, delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. Il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso”*.

Diversamente da quanto previsto dalla previgente formulazione di tale articolo, la quale faceva riferimento esclusivamente al valore del patrimonio netto, con la riforma del diritto societario del 2003 sono stati introdotti esplicitamente i concetti di *“consistenza patrimoniale”*, *“prospettive reddituali”* e *“valore di mercato”* facendo così chiaro riferimento al valore corrente o *“valore economico”* delle azioni, già da tempo invalso nelle migliori prassi valutative e bilancistiche internazionali.

La determinazione del Valore di Liquidazione richiede pertanto la stima del valore dell'intero patrimonio della Banca. La valutazione deve quindi esprimere un valore *fair*, non condizionato da fattori soggettivi e non inclusivo di eventuali premi o sconti. Il valore deve rappresentare il valore

conseguibile dall'azionista in ipotesi di prosecuzione dell'attività con l'attuale struttura operativa; infatti, tale valore rappresenta quello di competenza dell'azionista che, esercitando il diritto di recesso, rinuncia al valore potenziale del progetto strategico che con la trasformazione della forma societaria verrebbe conseguito.

Il valore di riferimento per la valutazione ai fini del recesso è il valore intrinseco o valore fondamentale che, riflettendo i benefici economici attesi dalle azioni detenute, rappresenta ciò cui rinuncia l'azionista che recede. Se il valore di liquidazione coincide con il valore intrinseco, essendo quest'ultimo un prezzo che si dovrebbe formare in un mercato efficiente in senso fondamentale, non vi è trasferimento di ricchezza tra i soci.

Il valore intrinseco, inoltre, deve riferirsi all'impresa *as is* e, pertanto, essere in grado di catturare tutto il valore che il socio recedente ha contribuito a formare ma al contempo essere in grado di lasciare ai Soci superstiti tutti i benefici futuri che l'operazione che ha legittimato il recesso dovrebbe generare. Il valore intrinseco, quindi, deve esprimere la realtà operativa della società come è, con i propri punti di forza e di debolezza, e per come è gestita al momento in cui scatta il presupposto del recesso, funzione della redditività degli *asset in place* e delle opportunità di investimento future a disposizione dell'attuale *management*.

L'articolo 2437-ter del Codice Civile stabilisce quindi espressamente che, in assenza di diversa disposizione statutaria, per la determinazione del valore di liquidazione gli amministratori facciano riferimento alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali, nonché all'eventuale valore di mercato delle azioni.

Il riferimento alla “*consistenza patrimoniale*” e alle “*prospettive reddituali*” (per la stima del Valore di Liquidazione) suggerisce l'utilizzo di criteri valutativi che tengano in considerazione non tanto la redditività storica, ma le potenzialità reddituali dell'impresa in relazione alle condizioni correnti.

L'ulteriore riferimento indicato dalla norma è “*all'eventuale valore di mercato*”. La nozione di valore di mercato a cui la dottrina aziendalistica e la prassi fanno riferimento è normalmente espressione della quotazione di borsa se la società emette titoli negoziati in un mercato regolamentato, o del prezzo di transazioni recenti nel caso di impresa non quotata. Fare riferimento alle transazioni recenti come metodo di stima del valore di liquidazione, presuppone che il valore di tali transazioni sia reale espressione di un valore *di mercato* e, quindi, che le transazioni esaminate risultino significative in termini di volumi, numerosità e di controparti coinvolte.

Di seguito si passano quindi in rassegna i principali metodi valutativi impiegati dall'*Advisor* al fine di pervenire alla determinazione dell'intervallo del Valore di Liquidazione.

1. *Dividend Discount Model* (metodo principale)

Con riferimento alle suddette considerazioni e a quanto previsto dall'articolo 2437-ter del Codice Civile, ai fini della stima di un intervallo del valore di liquidazione si ritiene che debba essere preso in considerazione, tra i diversi metodi valutativi astrattamente utilizzabili, un metodo che definisca il valore di una società sulla base della capacità futura della stessa di generare redditi tenuto conto anche della sua consistenza patrimoniale e delle sue caratteristiche intrinseche, nello specifico il *Dividend Discount Model* (nella variante dell'*Excess Capital*: il “**DDM**”), la cui applicazione è una

prassi assolutamente condivisa e da tempo consolidata nel settore bancario. Nel DDM la misura dei flussi di pertinenza degli azionisti è influenzata dal livello di patrimonializzazione richiesto dall'Autorità di Vigilanza.

Con riferimento all'“*eventuale valore di mercato*” si rileva che la Banca non è quotata su un mercato regolamentato, ma su di un sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Hi-MTF SIM S.p.A. (“**Hi-MTF**”).

L'applicazione del DDM evidenzia un *range* di valori per azione compreso tra Euro 4,97 ed Euro 6,72.

Secondo la migliore prassi, oltre all'individuazione di un metodo principale, si ricorre ad altri metodi, alternativi, al fine di confrontare i risultati ottenuti con altri strumenti di valutazione comunemente adottati. Secondo quanto di regola effettuato, per i fini di tali confronti si ricorre a metodi c.d. “*di mercato*” o “*finanziari*”.

2. Metodo dei multipli di borsa (metodo di controllo)

Il metodo dei multipli di borsa determina il valore di una banca sulla base della capitalizzazione dei relativi titoli negoziati sul mercato. I multipli così determinati vengono applicati, con le opportune integrazioni e aggiustamenti, alle corrispondenti grandezze della società oggetto di valutazione, al fine di stimarne il valore.

Il prezzo sul patrimonio netto tangibile è un multiplo ampiamente utilizzato nel settore bancario. L'utilizzo del multiplo è ampiamente diffuso perché il patrimonio netto rappresenta una grandezza di riferimento per un'azienda bancaria considerati i vincoli imposti dalla normativa di vigilanza in termini di capitale minimo da detenere e di copertura delle perdite potenziali future legate ai crediti deteriorati netti.

Il metodo dei multipli di borsa è stato applicato considerando un campione di 3 (tre) banche italiane quotate ritenute più comparabili con il profilo della Banca.

Nello specifico:

- (i) è stato fatto riferimento ai multipli P/E 2022 2023 P/BV Last e P/TBV Last di un panel di banche quotate regionali italiane;
- (ii) è stato considerato un orizzonte temporale di quotazioni di borsa delle banche comparabili in linea con la finestra del *consensus* delle stime degli analisti finanziari fornite dal data provider (finestra temporale pari a 100 giorni dal 12 marzo 2021) in considerazione dell'elevata volatilità che ha caratterizzato i corsi di borsa delle banche comparabili negli ultimi mesi;
- (iii) non è stato fatto riferimento ai multipli P/E 2021 poiché i dati 2021 della Banca beneficiano di operazioni originate nel corso del 2020 e contabilizzate (per temi di competenza) nell'esercizio 2021.

3. Metodo della regressione (metodo di controllo)

Il metodo della Regressione determina il valore economico di una banca sulla base della correlazione statistica esistente tra la crescita prospettica di alcuni parametri di bilancio e i multipli di borsa sulla base della capitalizzazione dei relativi titoli negoziati sul mercato. Nello specifico la correlazione viene approssimata tramite una regressione statistica tra: (i) rapporto tra la capitalizzazione di borsa e il patrimonio netto tangibile *last*; e (ii) redditività attesa in termini di RoTE (*Return on Tangible Equity*) nel 2022 e nel 2023.

Con l'obiettivo di garantire una maggiore significatività della regressione statistica:

- (i) è stato fatto riferimento a tutte le banche quotate italiane ad eccezione di: (i) Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A. in quanto soggetta ad offerta pubblica d'acquisto; e (ii) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in quanto oggetto di un processo di ristrutturazione e rafforzamento patrimoniale;
- (ii) è stato considerato un orizzonte temporale di quotazioni di borsa delle banche comparabili in linea con la finestra del *consensus* delle stime degli analisti finanziari fornite dal *data provider* (finestra temporale pari a 100 giorni dal 12 marzo 2021) in considerazione dell'elevata volatilità che ha caratterizzato i corsi di borsa delle banche comparabili negli ultimi mesi;
- (iii) non è stato fatto riferimento alla regressione 2021 poiché i dati 2021 della Banca beneficiano di operazioni originate nel corso del 2020 e contabilizzate (per temi di competenza) nell'esercizio 2021.

4. Metodo di Gordon (metodo di controllo)

Tale metodo determina il valore economico di una banca sulla base della relazione tra la redditività futura sostenibile ed il costo del capitale. La metodologia è stata applicata tenendo in considerazione l'*excess capital* cumulato rispetto ad un CET1 *target* in linea con il DDM. È stato fatto riferimento alla redditività media per il 2020-2023 *pro forma* per l'*excess capital* cumulato nel medesimo periodo rispetto al CET1 *target*.

II.C.3 *Esito dell'applicazione dei metodi di controllo*

I metodi di controllo hanno evidenziato degli intervalli di valori di liquidazione per l'azione della Banca compresi tra Euro 4,50 ed Euro 6,61.

Si evidenzia, per completezza di informazione, che non è stata considerata significativa il prezzo che le azioni ordinarie di CiviBank esprimono su Hi-MTF e di conseguenza non è stato utilizzato quale "*metodo di controllo*" in considerazione:

- (i) della esigua liquidità del titolo sul mercato Hi MTF;
- (ii) dell'assenza di copertura di ricerca;
- (iii) della determinazione del prezzo del titolo che avviene una sola volta alla settimana (*i.e.*, asta settimanale);

L'intervallo di valore del *range* per azione determinato attraverso l'utilizzo del prezzo *last* e dei PMP L1M, L3M, L6M e L12M si collocherebbe, peraltro, in un *range* compreso tra Euro 5,60 e Euro 5,97.

Sulla base della relazione rilasciata dall'*Advisor*, il Consiglio di Amministrazione, con l'ausilio delle strutture interne, ha fatto proprie le metodologie utilizzate dall'*Advisor* adottando quale metodologia principale per la determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso, ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 5, del Codice Civile, il *Dividend Discount Model* (nella variante dell'*Excess Capital*: "DDM"). Ha inoltre fatto proprie le ipotesi sottostanti al modello DDM in relazione alle modalità di stima dei principali parametri. Nello specifico:

- (i) il CET1 *target* è stato considerato pari al requisito di patrimonializzazione di CiviBank richiesto da Banca d'Italia in termini di *Total Capital Ratio* e pari al 12,85% (comunicazione di Banca d'Italia datata 6 aprile 2020 ad esito processo SREP) delle attività di rischio ponderate, tenuto conto che CiviBank non ha ad oggi in essere prestiti subordinati. Considerato che la Banca al momento deve ancora iniziare il processo di emissione di uno strumento analogo (seppur previsto nel *business plan post money* della Banca nel corso del 2021 per un importo di Euro 20 milioni), si è prudenzialmente ipotizzato che il requisito minimo di capitale in termini di *Total Capital Ratio* venga soddisfatto esclusivamente da CET1;
- (ii) l'*Excess Capital* distribuibile dell'anno (o periodo) *t* è stato ipotizzato essere pari alla differenza tra il CET1 disponibile alla fine dell'anno (o periodo) *t* e il CET1 *target* alla fine dello stesso anno (o periodo). Per gli anni (o periodi) oggetto di stima, è stato ipotizzato che il capitale disponibile alla fine dell'anno (o periodo) *t* sia pari alla somma algebrica del CET1 *target* alla fine dell'anno (o periodo) *t* più l'utile e le rettifiche finanziarie dell'anno (o periodo) *t*;
- (iii) Per il calcolo del costo del capitale (*Ke*) utilizzato per l'attualizzazione dei flussi distribuibili è stata utilizzata la formula del *Capital Asset Pricing Model*, sulla base di: *rf* 30 Yr *Italian benchmark Government Bond*, pari all' 1,9% (fonte FactSet valore medio degli ultimi 12 mesi); *ERP Equity Risk Premium* del 5,0%; *Beta* pari a 1,23 (fonte FactSet valore medio degli ultimi 5 anni con cadenza settimanale di un campione di società comparabili (Banco BPM S.p.A., BPER Banca S.p.A. e Banca Popolare di Sondrio S.C.p.A.) selezionato per tener conto della rischiosità stimabile relativa alla società; rischio addizionale prudenzialmente ipotizzato pari al 3,0% in considerazione della crescita sostenuta della redditività di CiviBank prevista nei dati prospettici 2021-2023 in termini di utile netto (grazie soprattutto ad una progressiva riduzione delle rettifiche su crediti), nell'ambito di un contesto macroeconomico che risulta in costante evoluzione con particolare riferimento alla diffusione della pandemia da COVID-19 e che potrebbe impattare negativamente sui risultati della Banca (ivi incluso il costo del rischio). Sulla base di tali ipotesi il costo del capitale *Ke* è stato stimato pari all'11,1%.
- (iv) Per la definizione dello scenario di *perpetuity* è stato ipotizzato un livello di utile maggiorato rispetto al 2023 per un coefficiente di crescita di lungo periodo pari all'1,0%. Il flusso distribuibile in *Terminal Value* è stato stimato sulla base dell'utile calcolato in uno scenario di *perpetuity* ed un *dividend payout* sostenibile. Per la stima del *terminal value* è stata utilizzata la formula della rendita perpetua capitalizzando la stima di flusso distribuibile dal 2023 in poi ad un tasso pari al *Ke*.

Il Consiglio di Amministrazione nella individuazione del Valore di Liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso, ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 5, del Codice Civile, ha inoltre preso in esame, al fine di supportare la scelta, le risultanze dei metodi alternativi di controllo così come rappresentati nella presente Relazione e tenuto conto del quadro normativo e fattuale. In particolare, esaminate e fatte proprie le analisi svolte dall'*Advisor*, sentito il parere del Collegio Sindacale e del revisore legale, ad esito del confronto ragionato ha deciso di individuare il Valore di Liquidazione (ai sensi dell'articolo 2437-ter del Codice Civile) nel punto di sovrapposizione tra l'intervallo di valori espressi dal metodo principale (DDM) e il valore minore dei massimi espressi dai metodi di controllo.

In esito a tutto quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione è pertanto giunto alla conclusione di indicare il valore unitario di liquidazione delle azioni ai sensi dell'articolo 2437-ter del Codice Civile in Euro 5,28.

Il Consiglio di Amministrazione nell'ambito del processo valutativo ha tenuto conto delle principali difficoltà ed in particolare che:

- (i) l'applicazione dei metodi di valutazione prevede l'utilizzo di stime economico-finanziarie prospettiche che sono per loro natura aleatorie e soggette a significativi cambiamenti connessi alle variazioni di scenario di mercato e/o macro-economico;
- (ii) la stima del Valore di Liquidazione delle azioni della Banca ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile avviene in un contesto economico e di mercato molto particolare conseguente alla diffusione del COVID-19; risultano, conseguentemente, difficilmente prevedibili i potenziali effetti sulla redditività prospettica e sul valore degli attivi della Banca;
- (iii) che i metodi di valutazione utilizzati, con il supporto dell'*Advisor*, non hanno tenuto in considerazione gli effetti che le nuove disposizioni regolamentari (*i.e.* CRD V e Basilea 4) in vigore dal 2024 potranno avere sul capitale regolamentare della Banca.

II.D Limitazione al rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso

II.D.1 *La disciplina applicabile al rimborso delle azioni oggetto di recesso nelle banche popolari*

Il Decreto Legge n. 3 del 24 gennaio 2015 n. 3, come convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015 n. 33 (la "**Riforma delle Popolari**"), ha previsto una specifica deroga alle norme civilistiche che disciplinano il diritto di recesso determinato, tra l'altro, dall'adozione delle delibere di trasformazione delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo in società per azioni. Il particolare, è stato introdotto un nuovo comma 2-ter all'articolo 28 del TUB, in forza del quale: "*nelle banche popolari [...] il diritto di rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia può limitare il diritto di rimborso degli altri strumenti di capitale emessi*".

Le disposizioni di attuazione emanate da Banca d'Italia (cfr. Capitolo 4, Parte Terza, Sezione III della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (la “**Circolare 285**”)) hanno completato il quadro normativo italiano di riferimento, prevedendo che:

- *“Lo statuto della banca popolare e della banca di credito cooperativo attribuisce all’organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell’organo con funzione di gestione, sentito l’organo con funzione di controllo, la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio uscente per recesso (anche in caso di trasformazione), esclusione o morte, secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile. Tale facoltà è attribuita, ai sensi dell’articolo 28, comma 2-ter, TUB anche in deroga alle disposizioni del codice civile in materia e ad altre norme di legge.”*
- *“L’organo con funzione di supervisione strategica assume le proprie determinazioni sull’estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale tenendo conto della situazione prudenziale della banca. In particolare, ai fini della decisione l’organo valuta: — la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità della banca o del gruppo bancario; — l’importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti previsti dall’articolo 92 del CRR, ai requisiti specifici di fondi propri di cui alla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione 3, Paragrafo 5 [della Circolare 285], al requisito combinato di riserva di capitale ai sensi della Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1 [della Circolare 285].”*

La finalità delle sopra richiamate disposizioni in materia di limiti al rimborso delle azioni in caso di recesso è da riscontrarsi nella necessità di consentire la computabilità delle azioni delle banche popolari nel capitale primario di classe 1 (“**CET1**”) ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (“**CRR**”).

Il CRR ed il Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 (il “**Regolamento 241**” e, insieme al CRR, la “**Normativa Prudenziale**”) impongono, infatti, stringenti requisiti per la computabilità nel CET1 degli strumenti di capitale emessi dalle banche aventi la forma di società cooperativa (comprese, a norma dell’articolo 29 del TUB, le banche popolari), prevedendo, tra l’altro, che la computabilità è possibile solo se, nel caso in cui la normativa nazionale applicabile vieti alla banca di rifiutare il rimborso degli strumenti, le disposizioni che governano gli stessi strumenti autorizzano la banca a limitare il rimborso.

La Normativa Prudenziale, e in particolare gli artt. 77 e 78 del CRR, sottopone, inoltre, la riduzione dei fondi propri derivante dal rimborso delle azioni computate nel CET1 alla previa autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza. Al fine di ottenere l’autorizzazione, le banche sono tenute, tra l’altro, a dimostrare, “*con piena soddisfazione dell’autorità competente, che i suoi fondi propri e le sue passività ammissibili, in seguito all’azione di cui all’articolo 77, paragrafo 1, del presente regolamento [CRR], superano i requisiti di cui al presente regolamento, alle direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE di un margine che l’autorità competente considera necessario*”.

In conformità a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, la Banca ha modificato il proprio Statuto, prevedendo all’articolo 6, commi 3 e 4, che:

- *“Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Esecutivo (se nominato), sentito il Collegio Sindacale, ha la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle*

azioni del socio uscente e degli altri strumenti di capitale computabili nel CET1, anche in deroga a disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge e ferme restando le autorizzazioni dell'autorità di vigilanza al rimborso degli strumenti di capitale, ove previste.”.

- *“Le determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale sono assunte dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto della situazione prudenziale della banca, in conformità delle disposizioni della Banca d'Italia.”.*

Nel corso del 2016 la Riforma delle Popolari e le disposizioni di attuazione emanate da Banca d'Italia sono state impugnate davanti al TAR del Lazio. A seguito del rigetto nel merito dei ricorsi da parte del TAR Lazio, il Consiglio di Stato, adito per la riforma, ha provvisoriamente sospeso le disposizioni contenute nella Circolare 285 relative alla facoltà di limitazione del diritto al rimborso spettante in caso di recesso, sollevando altresì la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della Riforma delle Popolari (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, ordinanza n. 5383/2016 del 2 dicembre 2016 e ordinanza n. 5277/2016 del 15 dicembre 2016);

Con sentenza n. 99/2018 del 21 marzo 2018 (depositata in data 15 maggio 2018), si è, quindi, pronunciata la Corte Costituzionale che ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionalità sollevate dal Consiglio di Stato relativamente, tra l'altro, alle disposizioni in materia di limitazioni al rimborso delle azioni in caso di recesso del socio chiarendo altresì che, ai fini della computabilità delle azioni nel CET1 delle banche popolari, nell'ordinamento italiano deve essere soddisfatta la condizione – alternativa rispetto al rifiuto del rimborso – prevista dall'articolo 29, paragrafo 2, del CRR, ai sensi del quale *“se la normativa nazionale applicabile vieta all'ente di rifiutare il rimborso degli strumenti, le disposizioni che governano gli strumenti consentono all'ente di limitare il rimborso”.*

A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, il Consiglio di Stato, con propria ordinanza, ha: (i) promosso il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (“CGUE”) su talune questioni sollevate dai ricorrenti, afferenti, tra l'altro, la possibilità di *“rinviare il rimborso per un periodo illimitato e di limitarne in tutto o in parte l'importo”*; e (ii) sospeso il processo amministrativo fino alla definizione del procedimento *sub (i)*, sospendendo nuovamente, in via parziale, l'efficacia delle richiamate disposizioni della Circolare 285.

Ad esito del rinvio pregiudiziale, la CGUE, Sez. I, 16 luglio 2020, C-686/18, con sentenza del 16 luglio 2020, ha stabilito, tra l'altro, che la Normativa Prudenziale, nonché gli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non ostano alla normativa di uno Stato membro che vieta alle banche popolari stabilite nel territorio di quest'ultimo di rifiutare il rimborso degli strumenti di capitale, ma che consente a tali banche di rinviare per un periodo illimitato il rimborso della quota del socio recedente e di limitare in tutto o in parte l'importo di tale rimborso, a condizione che i limiti di rimborso decisi nell'esercizio di tale facoltà non eccedano quanto necessario, tenuto conto della situazione prudenziale di dette banche, al fine di garantire che gli strumenti di capitale da esse emessi siano considerati strumenti del CET1, alla luce, in particolare, degli elementi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del Regolamento 241.

Il Consiglio di Stato, con nuova ordinanza, ha pertanto revocato le misure cautelari con le quali era stata sospesa l'efficacia delle disposizioni della Circolare 285 relative alle limitazioni al rimborso delle azioni in caso di recesso, le quali risultano, quindi, ad oggi, pienamente operanti.

II.D.2 *La situazione prudenziale della Banca*

In data 10 marzo 2021 il Consiglio di Amministrazione della Banca ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 da cui emerge – sotto il profilo patrimoniale – che i coefficienti patrimoniali “*fully phased*” si attestano rispettivamente al 14,2% sia per quanto concerne il *Common Equity Tier 1 Ratio*⁽⁵⁾ sia per il *Total Capital Ratio*⁽⁶⁾.

In base agli esiti del processo di revisione e valutazione prudenziale condotto da Banca d'Italia, l'Autorità, con la SREP Letter 2019, ha richiesto alla Banca, tra l'altro, di detenere, a decorrere dalla prima segnalazione sui Fondi Propri successiva alla data di ricezione della SREP Letter 2019 (*i.e.*, 30 giugno 2020), i seguenti coefficienti minimi di capitale:

- coefficiente di Capitale Primario di Classe 1 (*CET1 Ratio*): 8,50%, composto da un *Overall Capital Ratio CET1 Ratio* pari al 8,00% (di cui 4,5% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 1% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati a esito dello SREP e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale) e da una soglia target (*Pillar 2 Guidance, P2G*), a fronte di una maggiore esposizione al rischio in condizioni di *stress*, pari a 0,50%;
- coefficiente di Capitale di Classe 1 (*Tier 1 Ratio*): 10,35%, composto da un *Overall Capital Ratio Tier 1 Ratio* pari al 9,85% (di cui 6% a fronte dei requisiti minimi regolamentari di cui all'articolo 92 del CRR e 1,35% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati a esito dello SREP e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale) e da una soglia target (*Pillar 2 Guidance, P2G*), a fronte di una maggiore esposizione al rischio in condizioni di *stress*, pari a 0,50%;
- coefficiente di Capitale Totale (*Total Capital Ratio*): 12,85%, composto da un *Overall Capital Ratio Total Capital Ratio* pari al 12,35% (di cui 8% a fronte dei requisiti minimi regolamentari di cui all'articolo 92 del CRR e 1,85% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati a esito dello SREP e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale) e da una soglia target (*Pillar 2 Guidance, P2G*), a fronte di una maggiore esposizione al rischio in condizioni di *stress*, pari a 0,50% .

II.D.3 *Le valutazioni del Consiglio di Amministrazione*

La decisione circa l'esercizio della facoltà di limitare il rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso, in conformità a quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter, del TUB, sarà assunta dalla Banca solo quando sarà noto il controvalore complessivo delle azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso, e che non siano state acquistate dai Soci o collocate a terzi a esito, del procedimento di cui all'articolo 2437-*quater*, commi 1, 3 e 4, del Codice Civile.

⁽⁵⁾ Il *Common Equity Tier 1 Ratio* (generalmente espresso anche con il termine inglese *CET1 Ratio*) è, in estrema sintesi, il coefficiente di solvibilità espresso dal rapporto tra la componente di qualità primaria dei fondi propri prevista dal CRR (rappresentata principalmente dal capitale ordinario versato, dalla relativa riserva sovrapprezzo, dall'utile di periodo, dalle riserve, dal patrimonio di terzi – computabile entro determinati limiti – al netto di talune rettifiche regolamentari) e le c.d. attività ponderate per il rischio (ossia, il valore ponderato per il rischio relativo alle attività in bilancio e fuori bilancio).

⁽⁶⁾ Il *Total Capital Ratio* è, in estrema sintesi, il rapporto tra i fondi propri della banca (rappresentati, oltre che dalla componente di qualità primaria del CET1, da passività subordinate) e le attività ponderate per il loro rischio.

Tuttavia, al fine di consentire agli azionisti un esercizio il più possibile consapevole del diritto di recesso, si rappresentano di seguito i criteri che saranno applicati dalla Banca per definire il proprio fabbisogno patrimoniale, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, e conseguentemente l'importo massimo che la stessa potrà sostenere a titolo di rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso, senza pregiudicare la sua stabilità patrimoniale.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha ritenuto che la stessa, nel rispetto del principio di sana e prudente gestione a cui deve essere preordinata ogni azione dalla medesima compiuta, debba garantire – nelle circostanze in cui si trova – un coefficiente minimo patrimoniale che le permetta prospetticamente, al termine del periodo di validità del Piano strategico 2021-2023 approvato dal Consiglio di Amministrazione il 10 marzo 2021 (il “**Piano**”), di rispettare almeno la soglia del 12,85% di *Total Capital Ratio* (“*fully loaded IFRS 9*”), dopo l'applicazione delle prove di *stress* sulla base del *framework* delineato dalla Banca nel processo interno di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (c.d. processo ICAAP).

La determinazione dell'effettivo importo oggetto di rimborso dovrà inoltre considerare eventuali indicazioni che dovessero pervenire da Banca d'Italia, nonché eventi, fatti e/o evidenze sopravvenute alla data di esercizio della facoltà di cui all'articolo 28, comma 2-ter, del TUB.

Con riferimento alla suddetta soglia del 12,85%, si precisa che essa corrisponde alla “*Pillar 2 Guidance - P2G*” richiesta da Banca d'Italia ad esito del processo di revisione e valutazione prudenziale condotto sulla Banca (SREP) con comunicazione trasmessa in data 6 aprile 2020 “*SREP 2019. Banca di Civitale s.c.p.a. (5484). Decisione sul capitale*”.

Tenuto conto della situazione prudenziale della Banca per il periodo di validità del Piano e del fabbisogno patrimoniale suindicato, alla data della presente Relazione si stima che, affinché sia assicurato il rispetto di tale soglia al 31 dicembre 2023 (ovverosia al termine del Piano), la Banca non possa corrispondere, ai fini dell'eventuale rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso, un importo complessivo superiore a Euro 6.499.000,00.

Il suddetto importo massimo complessivo è stato individuato dal Consiglio di Amministrazione della Banca con il supporto delle funzioni interne della Banca e di un *advisor* finanziario terzo, sulla base del *framework* delineato dalla Banca nel processo interno di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (c.d. processo ICAAP), applicando le prove di *stress* sulle proiezioni economico, finanziarie, patrimoniali e dei fondi propri e delle attività ponderate per il rischio (c.d. “**RWA**”) della Banca nel periodo di validità del Piano, e considerando, in coerenza con il Piano stesso, i dati relativi ai fondi propri e agli RWA al termine del periodo di riferimento del Piano, ovverosia al 31 dicembre 2023 (nella versione “*fully loaded*” IFRS 9).

In particolare, l'importo massimo complessivo di Euro 6.499.000,00 è stato stimato quale differenza tra: (i) l'ammontare dei fondi propri della Banca stimato al 31 dicembre 2023 dopo l'applicazione delle prove di *stress*; e (ii) i fondi propri “*target*” al 31 dicembre 2023, pari al 12,85% delle RWA calcolate sempre dopo gli *stress test*.

Si segnala che le proiezioni del Piano non includono, tra l'altro, i possibili effetti delle programmate operazioni di rafforzamento patrimoniale della Banca in quanto, alla data della presente Relazione, non è certo l'ammontare delle risorse finanziarie che la Banca potrà raccogliere nel contesto delle

sopramenzionate operazioni. Tali risorse, in ogni caso, non potranno essere destinate al rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso, essendo esse destinate a supportare la realizzazione e lo sviluppo del Piano.

Pertanto, qualora, a esito dell'Offerta in Opzione e in Prelazione e, ove ritenuto necessario, successivamente al Collocamento a Terzi, il Controvalore Complessivo delle Azioni Oggetto di Recesso residue (determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter del Codice Civile) risulti superiore all'importo rimborsabile, come sopra calcolato, il Consiglio di Amministrazione della Banca limiterà il rimborso di tali azioni residue, avvalendosi della facoltà sancita dall'articolo 6 del vigente statuto sociale, introdotta in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter, del TUB.

In particolare, al ricorrere delle suddette circostanze, il Consiglio di Amministrazione, facendo riferimento all'ultimo *Total Capital Ratio "fully loaded"* comunicato all'Autorità di Vigilanza, nonché all'ultima "SREP Decision" disponibile, rileverà l'importo destinabile al rimborso. Tale importo verrà diviso per il prezzo unitario di liquidazione dell'azione, determinando così: (i) il numero di azioni che saranno rimborsate proporzionalmente agli azionisti recedenti; e, conseguentemente, (ii) il numero delle azioni che saranno nuovamente rese disponibili al socio recedente.

Fermo restando quanto precede, si rammenta che, ai fini della riduzione dei fondi propri della banca derivanti dal rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso, è necessaria – in ogni caso – la preventiva autorizzazione della Banca d'Italia, secondo quanto previsto dagli artt. 77 e 78 CRR e dal Regolamento 241.

III. DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN PARTE STRAORDINARIA

Signori Soci,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea dei Soci di CiviBank, in parte straordinaria, ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea straordinaria dei Soci della Banca di Cividale S.C.p.A., riunita mediante mezzi di telecomunicazione presso lo Studio del Notaio Filippo Zabban in Milano, via Metastasio, n. 5,

- *vista e approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea, in parte straordinaria, sulla determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile nonché sulla limitazione ai sensi dell'articolo 28, comma 2-ter, del Testo Unico Bancario,*
- *visto il provvedimento protocollo n. 1672418/20 del 16 dicembre 2020, con cui la Banca d'Italia ha rilasciato autorizzazione e accertamento relativo alla trasformazione ai sensi degli articoli 31 e 56 del Testo Unico Bancario,*
- *sotto la condizione sospensiva che, tenuto conto del valore di liquidazione, pari a Euro 5,28 per azione, il controvalore complessivo delle azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso, e che non siano state acquistate dai Soci o collocate a terzi a esito del procedimento di cui all'articolo 2437-quater, commi 1, 3 e 4, del Codice Civile, non ecceda l'importo di Euro 13.000.000,00,*

d e l i b e r a

1. *di approvare la trasformazione in società per azioni di “Banca di Cividale Società Cooperativa per Azioni”;*
2. *di approvare, conseguentemente, il nuovo statuto sociale della Banca così come risultante dal testo “A”, allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, sull’unico punto all’ordine del giorno dell’assemblea, in parte straordinaria;*
3. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente, nonché ai Vice Presidenti, in via tra loro libera e disgiunta, affinché procedano, con i più ampi poteri, a compiere tutti gli atti necessari per il perfezionamento e l’attuazione delle presenti delibere, nel rispetto delle disposizioni di legge, nonché a depositare presso il competente Registro delle Imprese l’approvato nuovo testo di statuto sociale, allorché il medesimo avrà efficacia.”.*

* * *

Cividale del Friuli, 27 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione, la Presidente

Michela Del Piero

Allegato A

Testo del Nuovo Statuto



Banca di Cividale Società per Azioni – Società *Benefit* – fondata nel 1886

Sede sociale e direzione generale in Cividale del Friuli, via senator Guglielmo Pelizzo n. 8-1,
iscritta all'Albo delle Banche al numero 5758, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine 00249360306

STATUTO SOCIALE

(approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci del [●])

Cronologia delle modifiche dello statuto della Banca di Cividale S.p.A. – Società *Benefit*

La **Banca di Cividale Società per Azioni**, in forma abbreviata **CiviBank S.p.A.**, già costituita per la durata di anni cinquanta sotto la denominazione di Banca Cooperativa di Cividale con atto 22 luglio 1886 a rogito dott. Pietro Barcelli residente in S. Pietro al Natisone, numero 2163 fascicolo, numero 3141 repertorio e numero 4512, registrato a Cividale il 29 luglio 1886, Atti Pubblici, volume 18, numero 81, omologato dal Regio Tribunale di Udine con Decreto 25 agosto 1886 numero 1410 cron., depositato e trascritto nella Cancelleria del Regio Tribunale il 6 settembre 1886 al numero 10 Registro d'Ordine, numero 9 Tascr., numero 22 Banca e numero 67 Vol. Docum., successivamente modificato con i seguenti verbali delle Assemblee omologati dal Regio Tribunale di Udine: 4, 11, 18 marzo e 15 aprile 1888 omologati con Decreto 30 aprile 1888; 24 febbraio 1889 omologato con Decreto 9 aprile 1889; 1° marzo 1903 omologato con Decreto 27 dicembre 1903 numero 660 R.R.; 25 febbraio 1906 omologato con Decreto 31 marzo 1906 numero 187 R.R.; 23 febbraio 1908 omologato con Decreto 24 marzo 1908 numero 181 R.R.; 20 febbraio 1910 omologato con Decreto 6 marzo 1910 numero 201 R.R.; 23 febbraio 1913 omologato con Decreto 14 novembre 1928 numero 2517 R.R.; 11 marzo 1923 omologato con Decreto 11 luglio 1923 numero 1320 R.R.; 15 marzo 1931 omologato con Decreto 7 aprile 1931 numero 1085 R.R.; 15 marzo 1936, che prorogava la Banca per un ventennio, omologato con Decreto 15 aprile 1936 numero 816 R.R.; 14 marzo 1937 omologato con Decreto 26 aprile 1937 numero 552 R.R.; 27 marzo 1949 omologato con Decreto 20 aprile 1949 numero 169 C.C., con modifica della denominazione in Banca Popolare di Cividale; 21 giugno 1973, registrato a Udine il 6 luglio 1973 numero 5446 e 7 settembre 1973 numero 7028, omologato dal Tribunale di Udine con Decreto 4 agosto 1973 numero 510, depositato ed iscritto nella Cancelleria del Tribunale di Udine il 27 settembre 1973 al numero 22 Registro Banca e numero 3232 Registro d'Ordine; 21 ottobre 1983, registrato a Udine il 15 dicembre 1983 numero 11320, omologato dal Tribunale di Udine con Decreto 5 dicembre 1983 numero 1242, depositato ed iscritto nella Cancelleria del Tribunale di Udine il 3 gennaio 1984 al numero 22 Reg. Banca e numero 22 Registro d'Ordine; 13 dicembre 1992, registrato a Udine il 20 gennaio 1993, numero 307 Atti Pubblici, omologato dal Tribunale di Udine con Decreto 8 gennaio 1993, numero 40, depositato ed iscritto nella Cancelleria del Tribunale di Udine il 19 gennaio 1993 al numero 22 Registro Banca e numero 515 Registro d'Ordine; 30 aprile 2000, registrato a Udine il 19 maggio 2000, numero 3842 Atti Pubblici e il 26 maggio 2000, numero 4018 Atti Pubblici, omologato dal Tribunale di Udine con Decreto 5 giugno 2000, numero 1359, depositato presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine – Ufficio Registro Imprese – il 28 giugno 2000; 6 maggio 2001, registrato a Udine il 24 maggio 2001, numero 3778 Atti Pubblici, depositato presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine – Ufficio Registro Imprese – il 21 maggio 2001; 8 maggio 2005, Assemblea ordinaria e straordinaria, iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Udine in data 9 giugno 2005; 14 maggio 2006, Assemblea ordinaria e straordinaria, iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Udine in data 19 giugno 2006; 10 maggio 2009, Assemblea ordinaria e straordinaria, iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Udine in data 8 giugno 2009; 9 maggio 2010, Assemblea ordinaria e straordinaria, iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Udine in data 26 maggio 2010; 8 dicembre 2013, Assemblea ordinaria e straordinaria, iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Udine in data 11 dicembre 2013; 26 aprile 2015, Assemblea ordinaria e straordinaria, iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Udine in data 26 maggio 2015; 9 marzo 2016, Consiglio di Amministrazione, iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Udine in data 17 marzo 2016; 29 aprile 2017, Assemblea ordinaria e straordinaria, iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Udine in data 29 maggio 2017; 28 aprile 2018, Assemblea straordinaria, iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Udine in data 28 maggio 2018 con modifica della denominazione in Banca di Cividale in forma abbreviata CiviBank; 13 aprile 2019, Assemblea straordinaria, iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Pordenone-Udine in data 25 gennaio 2021; continua e si regge con le norme del presente statuto approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci del [●], iscritto al registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Pordenone-Udine in data [●], nel contesto della trasformazione della Banca da Società

Cooperativa per Azioni in Società per Azioni, con la conseguente adozione della denominazione sociale di Banca di Cividale S.p.A. Società per Azioni, in forma abbreviata CiviBank.

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE E OGGETTO DELLA SOCIETÀ

Articolo 1 – Denominazione

- 1.1 La società è denominata “Banca di Cividale Società per Azioni”, in forma abbreviata “CiviBank S.p.A.” (la “**Società**”). La Società può aggiungere accanto alla propria denominazione sociale le parole “Società *Benefit*” o, in forma abbreviata, “SB”.
- 1.2 La Società Anonima Cooperativa, costituitasi in Cividale del Friuli con atto a rogito dott. Pietro Barcelli del 22 luglio 1886 con la denominazione di “Banca Cooperativa di Cividale”, con deliberazione dell’Assemblea straordinaria del 27 marzo 1949, omologata con decreto del 20 aprile 1949 dal Tribunale di Udine, ha assunto la denominazione di “Banca Popolare di Cividale – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata”, con deliberazione dell’Assemblea straordinaria dell’8 maggio 2005, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Udine in data 9 giugno 2005, ha assunto la denominazione di “Banca Popolare di Cividale – Società Cooperativa per Azioni” e infine con deliberazione dell’Assemblea straordinaria del 28 aprile 2018, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Udine in data 28 maggio 2018, ha assunto la denominazione di “Banca di Cividale – Società Cooperativa per Azioni” in forma abbreviata “CiviBank”. Infine, con deliberazione dell’Assemblea straordinaria del [•], iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Pordenone-Udine in data [•], la Società è stata trasformata in società per azioni e ha assunto la denominazione attuale.
- 1.3 La Società può utilizzare la propria denominazione senza vincoli di rappresentazione grafica e, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.
- 1.4 La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.

Articolo 2 – Durata e sede

- 2.1 La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento), salvo proroga.
- 2.2 La Società ha sede legale e amministrativa e direzione generale in Cividale del Friuli. Essa può, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e osservate le disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie, succursali e uffici di rappresentanza in Italia e all’estero.
- 2.3 Il domicilio ed eventuale indirizzo di posta elettronica dei Soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è considerato, a tutti gli effetti, quello risultante dai libri sociali, salva diversa indicazione di domicilio comunicata per iscritto dai

predetti soggetti al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3 – Oggetto sociale

- 3.1 La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, avendo cura di preservare appieno la propria sostenibilità d'impresa e di creare valore sociale in conformità con le previsioni del presente Statuto. A tal fine la Società presta particolare attenzione al territorio, ove è presente, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e a quelle cooperative.
- 3.2 La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti nonché ogni altra attività o operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
- 3.3 Osservate le disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e nel rispetto di ogni eventuale autorizzazione, permesso o licenza necessaria, tutte le attività comprese nell'oggetto sociale di cui al presente Articolo 3 possono essere esercitate direttamente dalla Società o indirettamente per il tramite di società controllate e collegate, consorzi o altre forme associative costituite o costituende.
- 3.4 In qualità di "Società Benefit", inoltre, la Società intende perseguire finalità di beneficio comune e di sviluppo sostenibile nel medio-lungo periodo, operando in modo responsabile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territorio, ambiente, enti, associazioni, lavoratori, clienti e altri portatori di interesse.
- 3.5 La Società, nell'esercizio dell'attività economica di cui al Paragrafo 3.1 che precede, intende perseguire le seguenti finalità di beneficio comune:
 - (a) creare valore economico, morale e culturale per i propri soci e rafforzarne il legame di fiducia con la Società basato sul principio di interdipendenza, attraverso l'erogazione di specifici servizi a condizioni agevolate volti a rendere concreta la vocazione di assistenza e reciprocità per la generalità dei propri soci, migliorarne il senso di appartenenza alla compagine sociale e ampliarne la penetrazione nell'ambito del territorio di insediamento della Società;
 - (b) svolgere in maniera consapevole un ruolo tangibile nella promozione della crescita economica, sociale, culturale, etica e morale del territorio e della comunità in cui la Società opera, diventando un punto di riferimento a sostegno di famiglie, piccole e medie imprese, organizzazioni *non profit* e istituzioni locali attraverso azioni di inclusione sociale, finanziaria oltre che di sostegno alle attività economiche e di tutela del risparmio, anche tramite iniziative congiunte con altri soggetti con cui ci sia un allineamento di scopo;
 - (c) porre al centro delle proprie scelte strategiche e operative il capitale umano, fattore chiave del successo della Società, promuovendo il rispetto e la cura del valore e della dignità dei singoli individui, favorendo l'integrazione, l'espressione e la valorizzazione

della diversità in ogni ambito, creando un ambiente di lavoro positivo volto alla valorizzazione, allo crescita professionale e al benessere delle persone, al fine di sviluppare il potenziale di ognuno e far crescere costantemente l'orgoglio, la soddisfazione e il senso di appartenenza; e

- (d) ricercare, adottare, promuovere e incentivare soluzioni e modelli innovativi che tendano alla sistematica riduzione dei consumi e delle emissioni climalteranti, attraverso l'applicazione in azienda e l'agevolazione all'impiego di tecnologie evolute in materia di impatto ambientale per i clienti con l'obiettivo di promuovere l'utilizzo responsabile delle risorse al fine di preservarle per le generazioni future.

Le modalità attraverso le quali la Società intende perseguire le finalità di beneficio comune sono dettagliate all'Articolo 44 dello Statuto.

- 3.6 La Società può destinare ogni esercizio una somma fino al 3% dell'utile dell'esercizio precedente a quello di riferimento, da determinare da parte dell'Assemblea e da devolvere, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse in favore dei territori serviti.

TITOLO II **CAPITALE SOCIALE E AZIONI**

Articolo 4 – Capitale sociale e azioni

- 4.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 50.913.255 (cinquantamilioninovecentotredicimiladuecentocinquantacinque) ed è rappresentato da numero 16.971.085 (sedicimilioninovecentosettantunomilaeottantacinque) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.
- 4.2 L'Assemblea straordinaria della Società, con delibera del 13 aprile 2019, ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine massimo del 31 dicembre 2021 per un importo massimo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 65.000.000,00 (sessantacinquemilioni virgola zero zero), mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del Codice Civile, con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi incluso il prezzo di emissione delle nuove azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e la relativa data di godimento, restando inteso che il prezzo di emissione sarà definito in conformità alle norme di legge applicabili e tenendo, tra l'altro, conto, delle condizioni di mercato, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società, nonché della prassi di mercato per operazioni similari. Le nuove azioni eventualmente non sottoscritte dagli azionisti nell'ambito dell'offerta in opzione potranno essere offerte a terzi investitori in conformità alle norme di legge e

regolamentari applicabili.

- 4.3 La medesima Assemblea straordinaria della Società del 13 aprile 2019 ha altresì attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale per un importo massimo pari a quello sopra indicato, mediante emissione di nuove azioni ordinarie da porre al servizio esclusivo dell'esercizio di *warrant* da assegnare gratuitamente agli azionisti prima dell'avvio dell'offerta in opzione di cui al Paragrafo 4.2 che precede, con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni di assegnazione ed esercizio dei *warrant*, ivi incluso il relativo regolamento, nonché il prezzo di sottoscrizione delle azioni da emettersi a servizio dei *warrant* (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), fermo restando che il prezzo di sottoscrizione non potrà in alcun caso essere inferiore al valore nominale delle azioni, ove presente. Tale facoltà potrà essere esercitata dal Consiglio di Amministrazione entro e non oltre il 31 dicembre 2021, restando inteso che l'emissione delle azioni a servizio dell'esercizio dei *warrant* e, pertanto, l'esecuzione dello stesso aumento di capitale potranno avvenire anche successivamente in conformità ai termini e alle condizioni che saranno indicate nel relativo regolamento.
- 4.4 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**Testo Unico della Finanza**”).
- 4.5 Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione attribuisce il diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di legge e dello Statuto. Nel caso di comproprietà, i diritti dei comproprietari Soci devono essere esercitati da un rappresentante comune, a sua volta Socio, nominato secondo le modalità previste dalla vigente normativa. Se il rappresentante comune non è stato nominato, o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società a uno qualsiasi dei comproprietari Soci sono efficaci nei confronti di tutti i comproprietari.

Articolo 5 – Conferimenti, categorie di azioni e altri strumenti finanziari

- 5.1 I conferimenti dei Soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti.
- 5.2 L'Assemblea può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino a un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà, ai sensi dell'articolo 2420-*bis* del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili, fino a un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.
- 5.3 È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o, ove applicabile, di società controllate,

mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del Codice Civile.

- 5.4 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi inclusi, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, o azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti, anche ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349, comma 2, del Codice Civile, *warrant* e obbligazioni, anche convertibili in azioni. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.
- 5.5 La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-*bis* e seguenti del Codice Civile, mediante deliberazione assunta dall'Assemblea straordinaria.

Articolo 6 – Trasferimento delle azioni e vincoli sulle stesse

- 6.1 Salvi eventuali limiti di legge, le azioni sono liberamente trasferibili, con le modalità prevista dalle disposizioni di legge *pro tempore* vigenti, sia per atto tra vivi che *mortis causa*.
- 6.2 Sulle azioni possono essere costituiti vincoli e diritti parziali, sempre nei limiti consentiti dalla disciplina vigente.

Articolo 7 – Recesso del Socio

- 7.1 Il recesso del Socio dalla Società è ammesso nei soli casi inderogabilmente stabiliti dalla legge.
- 7.2 Non compete il diritto di recesso ai Soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
- (a) la proroga della durata della Società; e
 - (b) l'introduzione, modificazione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
- 7.3 I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni e il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili.

Articolo 8 – Dividendi

- 8.1 I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili restano devoluti alla Società.

TITOLO III **ORGANI SOCIALI**

Articolo 9 – Organi sociali

9.1 L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- (a) all'Assemblea dei Soci;
- (b) al Consiglio di Amministrazione;
- (c) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- (d) al Comitato Esecutivo, se nominato;
- (e) al Collegio Sindacale; e
- (f) alla Direzione Generale.

Sezione Prima **Assemblea dei Soci**

Articolo 10 – Convocazione dell'Assemblea

- 10.1 L'Assemblea è convocata nei modi e nei termini di legge dal Consiglio di Amministrazione – oppure occorrendo dal Collegio Sindacale, nei soli casi previsti dalla legge – nel Comune ove ha sede la Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché in Italia.
- 10.2 L'Assemblea si costituisce e delibera in una o più convocazioni, con le maggioranze previste dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea, in sede sia ordinaria che straordinaria, si svolga in unica convocazione ai sensi dell'articolo 2369, comma 1, del Codice Civile.
- 10.3 L'avviso di convocazione è pubblicato nei tempi nonché con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* applicabili e contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie poste all'ordine del giorno.
- 10.4 L'Assemblea ordinaria dei Soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 10.5 Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea senza ritardo quando ne è fatta domanda da tanti Soci che, alla data della presentazione della domanda stessa, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale richiesta dalla normativa applicabile e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
- 10.6 Ricorrendone i presupposti di legge, è facoltà del Consiglio di Amministrazione convocare

l'Assemblea nei termini di cui all'articolo 77-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il “**Testo Unico Bancario**”).

Articolo 11 – Competenze dell'Assemblea

- 11.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- 11.2 Oltre a deliberare sulle materie a essa riservate dalla legge e dallo Statuto, l'Assemblea:
- (a) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci e alla società di revisione incaricata della revisione legale dei conti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili;
 - (b) approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica di tutto il personale, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili; e
 - (c) approva gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari in favore di Amministratori, dipendenti o collaboratori.
- 11.3 Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che il Consiglio di Amministrazione approvi le “operazioni di maggiore rilevanza”, come definite dal regolamento CONSOB adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato, nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile.

Articolo 12 – Intervento e rappresentanza nell'Assemblea

- 12.1 Hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.
- 12.2 Nel caso in cui le azioni della Società non siano negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, la comunicazione di cui al precedente comma deve pervenire presso la Direzione Generale della Società almeno due giorni non festivi antecedenti la data fissata per la convocazione dell'Assemblea. In tal caso, i titoli per i quali

la comunicazione è effettuata non possono essere ceduti fino alla chiusura dell'Assemblea.

- 12.3 Ogni azione attribuisce il diritto a un voto, salvo i casi di sospensione o privazione previsti dallo Statuto o dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* applicabili.
- 12.4 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega, con l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili. La delega può essere notificata alla Società elettronicamente mediante trasmissione per posta elettronica o a questa trasmessa in forma cartacea, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione e con le ulteriori modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e, solo nel caso di deleghe cartacee, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Assembleare in ordine all'autenticazione delle stesse.
- 12.5 Non è ammesso il voto per corrispondenza.
- 12.6 L'Assemblea, in sede sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più locali, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci e, in particolare, a condizione che: (i) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; e (iv) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'Assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 13 – Regolamento Assembleare

- 13.1 Il funzionamento dell'Assemblea, in sede sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle disposizioni di legge e regolamentari e dallo Statuto, da un regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria e valevole, fino a che non sia soppresso, modificato o sostituito, per tutte le Assemblee successive (il “**Regolamento Assembleare**”).

Articolo 14 – Presidenza dell'Assemblea

- 14.1 L'Assemblea, in sede sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o (in subordine) dal Vice Presidente con maggiore anzianità di carica (o, in caso di parità di anzianità di carica fra i Vice Presidenti, dal Vice Presidente più anziano di età) o, in caso di loro assenza, impedimento, mancanza o rinuncia, da una persona designata a maggioranza degli intervenuti.
- 14.2 Il presidente ha pieni poteri, nel rispetto delle previsioni di legge, di Statuto e del Regolamento Assembleare, per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe e in genere del diritto degli intervenuti a

partecipare all'Assemblea; per constatare se questa sia regolarmente costituita e in numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione e per proporre le modalità delle votazioni, accertandone e proclamandone i risultati.

- 14.3 L'Assemblea, su proposta del presidente, nomina il segretario; ove lo reputi opportuno, il presidente è assistito anche da scrutatori, anche non Soci, da lui prescelti. Nel caso di Assemblea in sede straordinaria, o quando il presidente lo ritenga opportuno, la funzione di segretario viene assunta da un Notaio designato dal presidente dell'Assemblea.

Articolo 15 – Costituzione e validità delle deliberazioni dell'Assemblea

- 15.1 L'Assemblea è validamente costituita e delibera con i *quorum* e le maggioranze previsti dalla legge a seconda che sia in sede ordinaria o straordinaria, in unica, prima, seconda o terza convocazione.
- 15.2 Nei casi di cui al precedente Paragrafo 11.3 dello Statuto, l'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i Soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale, non consti il voto contrario della maggioranza dei Soci non correlati votanti in Assemblea.
- 15.3 Le votazioni nell'Assemblea hanno luogo in modo palese, qualunque sia la materia oggetto di votazione.

Articolo 16 – Proroga dell'Assemblea

- 16.1 Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.
- 16.2 Nella sua successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'adunanza di cui rappresenta la prosecuzione.

Articolo 17 – Verbale dell'Assemblea

- 17.1 Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da apposito verbale che, trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, viene sottoscritto dal presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori (ove nominati).
- 17.2 Questo libro e gli estratti dal medesimo, certificati conformi dal presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Sezione Seconda

Consiglio di Amministrazione

Articolo 18 – Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione

- 18.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero (dispari) variabile da 7 (sette) a 11 (undici) membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.
- 18.2 Gli Amministratori possono essere anche non Soci e non residenti in Italia. Tutti gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili e dallo Statuto.
- 18.3 Almeno 2 (due) Amministratori, in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) o 9 (nove) membri, o 3 (tre) Amministratori in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza e dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili (gli “**Amministratori Indipendenti**”). Il venir meno del predetto requisito di indipendenza in capo a un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che, ai sensi dello Statuto e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili, devono possedere tale requisito.
- 18.4 Costituiscono causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di Amministratore l'essere legato alla Società, o a società controllate dalla, o collegate alla, medesima, da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato, nonché l'essere componente di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di altre società che svolgono attività in concorrenza con quella della Società.
- 18.5 Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dagli Amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società amministrate. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi eventualmente previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili.
- 18.6 La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi (maschile e femminile) nella misura richiesta dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili. In difetto di espressa disposizione normativa applicabile, deve essere in ogni caso garantita la presenza di almeno: (i) 2 (due) Amministratori appartenenti al genere diverso da quello maggiormente rappresentato in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) o 9 (nove) membri e (ii) di 3 (tre) Amministratori appartenenti al genere diverso da quello maggiormente rappresentato in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) membri.
- 18.7 Il Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento da adottarsi con il voto

favorevole della maggioranza dei suoi componenti, può determinare ulteriori requisiti diretti a favorire un equilibrato avvicendamento nel tempo dei suoi componenti.

- 18.8 Ciascun Amministratore, durante il corso della propria carica, è tenuto ad aggiornare, con tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, le attestazioni relative al possesso dei requisiti e ogni informazione utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta.
- 18.9 Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili e dallo Statuto.
- 18.10 Gli Amministratori possono essere revocati secondo le modalità previste dalla legge.

Articolo 19 – Nomina del Consiglio di Amministrazione

- 19.1 La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci secondo la procedura di cui ai seguenti Paragrafi.
- 19.2 Possono presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione:
- (a) il Consiglio di Amministrazione (la “**Lista del Consiglio**”). La composizione e la presentazione della Lista del Consiglio deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica. Fermo restando quanto precede, il Consiglio di Amministrazione si impegna a inserire all'interno della Lista del Consiglio un candidato designato da parte del “*Comitato dipendenti e soci della Banca Popolare di Cividale*” (il “**Comitato dei Dipendenti**”). A tal fine, il Consiglio di Amministrazione trasmette – entro il 20° (ventesimo) giorno precedente al termine per il deposito della Lista del Consiglio di cui al Paragrafo 19.4 che segue – formale richiesta al Consiglio Direttivo del Comitato dei Dipendenti di designare un candidato da includere nella Lista del Consiglio assegnandogli, a pena di decadenza, un termine di 7 (sette) giorni per la trasmissione del nominativo del candidato e della documentazione di cui al Paragrafo 19.6, punti (i) e (ii). Al candidato designato dal Comitato dei Dipendenti deve essere abbinato un numero progressivo tale da garantirne l'elezione ove la Lista del Consiglio ottenga il maggior numero di voti ai sensi del seguente Paragrafo 19.10. Il Consiglio di Amministrazione non sarà tenuto a includere il candidato designato dal Comitato dei Dipendenti nella Lista del Consiglio qualora: (1) entro il suddetto termine di 7 (sette) giorni, il Comitato dei Dipendenti non abbia trasmesso al Consiglio di Amministrazione il nominativo del candidato e/o la documentazione di cui al Paragrafo 19.6, punti (i) e (ii); ovvero (2) presa visione della documentazione trasmessa, il Consiglio di Amministrazione abbia valutato come non sussistenti in capo al suddetto candidato i requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro*

tempore vigenti e applicabili e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore; e

- (b) uno o più Soci che, al momento della presentazione della lista, siano complessivamente titolari di una partecipazione rappresentativa almeno del 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria dei Soci, o la diversa percentuale stabilita dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti eventualmente applicabili e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. La titolarità della partecipazione minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio presentatore nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La prova della titolarità della partecipazione minima richiesta ai fini della presentazione della lista dovrà essere fornita, al momento del deposito della lista, o mediante una certificazione dell'intermediario depositario (anche se quest'ultimo fosse la Società medesima) o mediante autenticazione della firma del/i Socio/i presentatori della lista da parte di quei dipendenti della Società appositamente nominati dal Consiglio di Amministrazione per l'autenticazione delle deleghe come previsto dal Regolamento Assembleare, i quali contestualmente verificheranno le più aggiornate risultante del libro dei soci.

19.3 Le liste devono essere depositate presso la sede sociale della Società entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione in prima (o unica) convocazione e saranno inoltre soggette alle ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili. In particolare, le liste saranno messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale e mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società nonché con le ulteriori modalità prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili, entro il 21° (ventunesimo) giorno precedente la data della predetta Assemblea.

19.4 La Lista del Consiglio deve essere depositata presso la sede sociale della Società entro il 30° (trentesimo) giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione in prima (o unica) convocazione e sarà inoltre soggetta alle ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili. In particolare, la Lista del Consiglio sarà messa a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale e mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società nonché con le ulteriori modalità prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili, entro il 26° (ventiseiesimo) giorno precedente la data della predetta Assemblea.

19.5 Le liste prevedono un numero di candidati non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici), ciascuno abbinato a un numero progressivo, e devono inoltre recare espressa indicazione dei candidati Amministratori Indipendenti. In particolare:

- (a) ogni lista che contenga: (i) un numero di candidati non superiore a 5 (cinque) deve

- prevedere e identificare almeno 1 (uno) candidato Amministratore Indipendente; *(ii)* un numero di candidati non superiore a 7 (sette) deve prevedere e identificare almeno 2 (due) candidati Amministratori Indipendenti; *(iii)* un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve prevedere e identificare almeno 3 (tre) candidati Amministratori Indipendenti;
- (b)* ogni lista deve includere candidati di genere (maschile o femminile) diverso allo scopo di assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto al precedente Paragrafo 18.6 dello Statuto; e
- (c)* tutti i candidati devono essere in possesso dei requisiti di cui al precedente Paragrafo 18.2 dello Statuto.
- 19.6 A ciascuna lista, a pena di irricevibilità della medesima, devono essere allegati: *(i)* il *curriculum* professionale di ciascun candidato, contenente l'elenco delle cariche ricoperte presso altre società; *(ii)* la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore, compreso, se del caso, quelli di indipendenza di cui al precedente Paragrafo 18.3 dello Statuto; *(iii)* l'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato la lista e della partecipazione nel capitale sociale della Società complessivamente di titolarità dei Soci presentatori corredata dalla prova di titolarità di cui al Paragrafo 19.2 (b); e *(iv)* ogni ulteriore o diverso dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili.
- 19.7 Ciascun Socio nonché: *(i)* i Soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 20 del Testo Unico Bancario; *(ii)* i Soci appartenenti a un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non persona giuridica, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, o sotto il comune controllo del, medesimo soggetto; o *(iii)* i Soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 3, del Testo Unico della Finanza e relative disposizioni attuative, nonché delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti eventualmente applicabili, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse.
- 19.8 Ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.
- 19.9 Le liste che non rispettino tutti i requisiti e le formalità di cui al presente Articolo 19 saranno considerate come non presentate.
- 19.10 Previa determinazione del numero complessivo di Amministratori da eleggere, alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito:
- (a)* qualora siano presentate 2 (due) o più liste, non collegate, che abbiano superato la

soglia di cui al seguente paragrafo 19.11 dello Statuto, risulteranno eletti i candidati delle 2 (due) liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la “**Lista di Maggioranza**”), verranno tratti, secondo l’ordine progressivo di presentazione, e saranno eletti un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne: (a) 1 (uno) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) o 9 (nove) membri o (b) 2 (due) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) membri;
 - dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza (la “**Lista di Minoranza**”), verranno tratti, secondo l’ordine progressivo di presentazione, e saranno eletti i rimanenti componenti del Consiglio di Amministrazione;
- (b) qualora sia stata presentata 1 (una) sola lista, o solamente 1 (una) lista abbia superato la soglia di cui al seguente Paragrafo 19.11, l’Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti degli intervenuti, risulteranno eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo fino a concorrenza del numero fissato dall’Assemblea;
- (c) in mancanza di liste, o qualora il numero di Amministratori eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall’Assemblea, o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza dei voti degli intervenuti, o qualora non debba essere rinnovato l’intero Consiglio di Amministrazione, o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente Articolo 19, i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall’Assemblea medesima a maggioranza dei voti degli intervenuti, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l’obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti e il numero minimo di Amministratori del genere meno rappresentato ai sensi di quanto previsto al precedente Paragrafo 18.6 dello Statuto.

19.11 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

19.12 In caso di parità di voti tra la Lista del Consiglio e una lista presentata da uno o più Soci, prevale quest’ultima. In caso di parità di voti tra liste presentate da uno o più Soci, prevale quella presentata: (i) dal Socio o dai Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista o, in subordine, (ii) dal maggior numero di Soci.

19.13 Qualora, a seguito dell’applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti, i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza eletti come ultimi nella Lista di Maggioranza, o nell’unica lista, saranno sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista dotati dei requisiti di indipendenza di

cui al precedente Paragrafo 18.3 dello Statuto. Di tale procedura si farà applicazione sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto dal numero minimo di Amministratori Indipendenti. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti degli intervenuti, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al precedente Paragrafo 18.3 dello Statuto.

19.14 Qualora, a seguito della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori del genere meno rappresentato ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo 18.6 dello Statuto, i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi nella Lista di Maggioranza, o nell'unica lista, saranno sostituiti dai primi candidati non eletti, tratti dalla stessa lista, appartenenti all'altro genere. Di tale procedura si farà applicazione sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto dal numero minimo di Amministratori del genere meno rappresentato di cui al precedente Paragrafo 18.6 dello Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti degli intervenuti, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Articolo 20 – Sostituzione degli Amministratori

20.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi causa o motivo, uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, nel rispetto delle previsioni di cui all'Articolo 18 dello Statuto, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

20.2 Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione, con effetto dalla sua ricostituzione; gli Amministratori rimasti in carica convocano senza indugio l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

20.3 La nomina di Amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, è effettuata dall'Assemblea senza applicazione della procedura del voto di lista con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare le previsioni di cui all'Articolo 18 dello Statuto; gli Amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 21 – Cariche consiliari

21.1 Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge fra i suoi membri il Presidente e 2 (due) Vice Presidenti, che restano in carica fino al termine del loro mandato di Amministratori.

21.2 In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente più

anziano in carica (ovvero dal Vice Presidente più anziano di età in caso di parità di anzianità di carica fra i Vice Presidenti). In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente più anziano in carica, questi è sostituito dal Vice Presidente più anziano d'età. In caso di assenza o impedimento dei Vice Presidenti, le funzioni sono assolte dall'Amministratore più anziano di età.

- 21.3 Venendo meno, nel corso dell'esercizio il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione, ricostituito a termine di legge mediante cooptazione ai sensi dell'Articolo 20 dello Statuto, provvede alla loro nomina.
- 21.4 Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei componenti dell'organo amministrativo, o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.

Articolo 22 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

- 22.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, si pone come interlocutore del Collegio Sindacale e dei comitati interni, sovrintende alle relazioni esterne e istituzionali, promuove tutte le azioni e adotta tutte le iniziative più opportune per la tutela e la salvaguardia dell'immagine e della reputazione della Società.
- 22.2 A tal fine il Presidente, oltre a possedere le caratteristiche richieste agli Amministratori, deve avere le specifiche competenze necessarie per adempiere ai compiti che gli sono attribuiti.
- 22.3 Per svolgere efficacemente la propria funzione, il Presidente deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali.
- 22.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi lo sostituisce, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché le informazioni e la documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno vengano adeguatamente fornite a tutti gli Amministratori con congruo anticipo; coordina inoltre i lavori del Consiglio di Amministrazione, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti nonché i risultati delle votazioni.
- 22.5 Il Presidente favorisce la dialettica e sollecita la partecipazione attiva dei componenti non esecutivi ai lavori del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente assicura, inoltre, che:
- (a) il processo di autovalutazione degli organi sociali sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio di Amministrazione, siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate;
 - (b) la Società predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei

componenti degli organi.

- 22.6 Nei casi di urgenza il Presidente, su proposta vincolante degli organi esecutivi, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione. Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione all'organo competente in occasione della prima adunanza successiva.

Articolo 23 – Compenso degli Amministratori

- 23.1 Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni, un emolumento lordo annuo nella misura stabilita dall'Assemblea. Agli Amministratori sono altresì assegnati gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo (ove nominato) e degli altri eventuali Comitati consiliari, nella misura stabilita dall'Assemblea.
- 23.2 La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.
- 23.3 L'Assemblea ordinaria ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

Articolo 24 – Adunanze del Consiglio di Amministrazione

- 24.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce una volta al mese e, in via straordinaria, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, su richiesta: (i) di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso; (ii) del Collegio Sindacale; o (iii) di 2 (due) dei componenti del Collegio Sindacale.
- 24.2 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede della Società sia altrove, purché in stati membri dell'Unione Europea.
- 24.3 La convocazione è fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente con avviso contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, da trasmettere, al domicilio o indirizzo comunicato da ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo, via raccomandata a.r., telegramma, *telex*, posta elettronica o qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere effettuata 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari qualora partecipino tutti gli Amministratori e i Sindaci Effettivi in carica.
- 24.4 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per audio-conferenza o video-conferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente della riunione e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale,

doendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; *(ii)* sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; *(iii)* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e *(iv)* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trattare la documentazione.

24.5 Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Articolo 25 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

25.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a votazione palese.

25.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Articolo 26 – Verbali del Consiglio di Amministrazione

26.1 Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto verbale da trascriversi sul relativo libro e da sottoscriversi da chi le presiede e dal Segretario.

26.2 I verbali delle riunioni illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

26.3 Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Articolo 27 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

27.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge all'Assemblea.

27.2 Nell'amministrazione della Società, l'organo amministrativo è tenuto a bilanciare gli interessi dei Soci col perseguimento delle finalità di beneficio comune e degli interessi delle categorie di cui ai Paragrafi 3.4 e 3.5 che precedono, in conformità con l'oggetto sociale di cui all'Articolo 3 dello Statuto e con le previsioni in materia di Società Benefit di cui all'Articolo 44 dello Statuto.

27.3 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o per disposizioni regolamentari, ivi incluse le materie di cui all'articolo 2381, comma 4, del Codice Civile, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione in funzione collegiale le decisioni concernenti:

(a) la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della Società, la verifica della sua corretta

attuazione e la tempestiva promozione delle misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezza, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;

- (b) l'indirizzo generale nonché le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Società e la loro modifica;
- (c) la valutazione del generale andamento della gestione;
- (d) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Società;
- (e) la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- (f) la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni delle competenti Autorità di Vigilanza;
- (g) le politiche di gestione del rischio nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni;
- (h) l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (*reporting*);
- (i) la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e dei Dirigenti;
- (j) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
- (k) l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
- (l) la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
- (m) l'istituzione e ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, in Italia e all'estero, di sedi secondarie, succursali e rappresentanze, nonché il loro trasferimento e soppressione;
- (n) l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche;
- (o) l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;
- (p) la nomina e la revoca, previo parere del Collegio Sindacale, del responsabile delle funzioni interne di controllo, nonché, con le modalità di cui all'Articolo 39 dello Statuto, del Dirigente proposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- (q) la costituzione di comitati interni agli organi aziendali, determinandone i compiti e approvandone il relativo regolamento;

- (r) l'eventuale costituzione di comitati con funzioni consultive, determinandone i compiti e approvandone il regolamento;
- (s) la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione e incentivazione con le strategie di lungo periodo della Società, assicurandone che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;
- (t) la composizione della Lista del Consiglio e la presentazione della stessa; e
- (u) l'attribuzione, ai sensi dell'Articolo 40, della rappresentanza della Società e/o della firma sociale a soggetti diversi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Vice Presidente.

27.4 Sono inoltre attribuite alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in composizione collegiale le deliberazioni concernenti:

- (a) la fusione della Società, nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-*bis* del Codice Civile, ivi incluso l'eventuale aumento di capitale al servizio della fusione medesima;
- (b) la scissione della Società, nei casi previsti dall'articolo 2506-*ter*, ultimo comma, del Codice Civile;
- (c) l'adeguamento dello Statuto alle disposizioni normative; e
- (d) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

27.5 Fermo comunque il diritto di ogni Amministratore di presentare proposte, il Consiglio di Amministrazione di norma delibera su proposta del Presidente o del Comitato Esecutivo, ove nominato, o del Direttore Generale.

Articolo 28 – Comitati endoconsiliari

28.1 Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno, con l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, un comitato controllo e rischi (il “**Comitato Rischi**”) nonché gli ulteriori comitati endoconsiliari, con poteri consultivi, istruttori e propositivi, ritenuti opportuni.

28.2 Il Comitato Rischi svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione in materia di rischi e sistema dei controlli interni, con i compiti previsti dalle norme di vigilanza *pro tempore* vigenti, ed è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) Amministratori non esecutivi, in maggioranza in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al precedente Paragrafo 18.3 dello Statuto.

28.3 I membri dei comitati sono nominati, revocati e integrati, secondo necessità, dal Consiglio

di Amministrazione.

Articolo 29 – Comitato Esecutivo

- 29.1 Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, i limiti quantitativi o di valore e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe.
- 29.2 Il Comitato Esecutivo, nella sua prima seduta, sceglie tra i suoi membri il Presidente, se non previamente nominato dal Consiglio di Amministrazione.
- 29.3 Il Comitato Esecutivo, se costituito, si riunisce ogni mese. La riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
- 29.4 I Sindaci Effettivi assistono alle riunioni del Comitato Esecutivo. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo.
- 29.5 Il Comitato Esecutivo può eleggere tra i suoi membri un Segretario, o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce.
- 29.6 Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto un processo verbale, in conformità a quanto previsto dall'Articolo 26 dello Statuto. Delle decisioni assunte dal Comitato Esecutivo viene data notizia al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione successiva.

Articolo 30 – Deleghe

- 30.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione corrente, oltre che al Comitato Esecutivo (ove nominato) o al Direttore Generale, ai componenti della Direzione Generale, a dipendenti investiti di particolari funzioni, singolarmente o riuniti in comitati, e ai preposti alle succursali entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.
- 30.2 Le decisioni assunte dai titolari di deleghe quali il Direttore Generale o i componenti della Direzione Generale devono essere portate a conoscenza del Comitato Esecutivo, ove nominato e, anche per importi globali, del Consiglio di Amministrazione, nella loro prima adunanza successiva e comunque nel rispetto dei termini di legge.
- 30.3 Le decisioni assunte in forza di delega dal Comitato Esecutivo (ove nominato), devono essere portate a conoscenza, del Consiglio di Amministrazione alla prima adunanza successiva e comunque nel rispetto dei termini di legge.
- 30.4 Le decisioni assunte dai titolari di deleghe diversi dal Comitato Esecutivo, devono essere portate a conoscenza del Comitato Esecutivo, ove nominato e, anche per importi globali,

del Consiglio di Amministrazione, con cadenza trimestrale e comunque nel rispetto dei termini di legge.

Sezione Terza Collegio Sindacale

Articolo 31 – Composizione del Collegio Sindacale

- 31.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci Effettivi e 2 (due) Sindaci Supplenti, nominati dall'Assemblea.
- 31.2 Tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza, correttezza, competenza professionale e disponibilità di tempo, prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili e dallo Statuto.
- 31.3 La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi (maschile e femminile) nella misura richiesta dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili. In difetto di espressa disposizione normativa, deve essere in ogni caso garantita la presenza di almeno 1 (uno) Sindaco Effettivo e 1 (uno) Sindaco Supplente appartenenti al genere diverso da quello maggiormente rappresentato.
- 31.4 Ai Sindaci si applicano i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti eventualmente applicabili.
- 31.5 In ogni caso i Sindaci non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica. Inoltre non possono essere eletti, e se eletti decadono dall'ufficio, i candidati che ricoprono l'incarico di amministratore, dirigente o funzionario in società o enti esercenti, direttamente o indirettamente, un'attività bancaria in concorrenza con quella della Società, salvo che si tratti di organismi di categoria.
- 31.6 I Sindaci durano in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 31.7 I Sindaci possono essere revocati secondo le modalità previste dalla legge.

Articolo 32 – Nomina del Collegio Sindacale

- 32.1 La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dai Soci, secondo la procedura di cui ai seguenti Paragrafi.
- 32.2 Possono presentare una lista per la nomina del Collegio Sindacale uno o più Soci che, al momento della presentazione della lista, siano complessivamente titolari di una

partecipazione rappresentativa almeno del 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria dei Soci o la diversa percentuale stabilita dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti eventualmente applicabili e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale. La titolarità della partecipazione minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio presentatore nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La prova della titolarità della partecipazione minima richiesta ai fini della presentazione della lista dovrà essere fornita, al momento del deposito della lista, o mediante una certificazione dell'intermediario depositario (anche se quest'ultimo fosse la Società medesima) o mediante autenticazione della firma del/i Socio/i presentatori della lista da parte di quei dipendenti della Società appositamente nominati dal Consiglio di Amministrazione per l'autenticazione delle deleghe come previsto dal Regolamento Assembleare, i quali contestualmente verificheranno le più aggiornate risultante del libro dei soci.

- 32.3 Le liste devono essere depositate presso la sede sociale della Società entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale in prima (o unica) convocazione e saranno inoltre soggette alle ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili. In particolare, le liste saranno messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale e mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società nonché con le ulteriori modalità prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili, entro il 21° (ventunesimo) giorno precedente la data della predetta Assemblea.
- 32.4 Ogni lista presentata dai Soci deve essere articolata in due sezioni: (i) la sezione per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo e (ii) la sezione per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Ciascuna sezione della lista deve indicare i nominativi di uno o più candidati, in numero non superiore a quello dei Sindaci da eleggere. I nominativi dei candidati sono contrassegnati, in ciascuna sezione, da un numero progressivo.
- 32.5 Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve includere candidati di genere (maschile o femminile) diverso allo scopo di assicurare che la composizione del Collegio Sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto al precedente Paragrafo 31.3 dello Statuto.
- 32.6 A ciascuna lista, a pena di irricevibilità della medesima, devono essere allegati: (i) l'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato la lista e della partecipazione nel capitale sociale della Società complessivamente di titolarità dei Soci presentatori corredata dalla prova di titolarità di cui al Paragrafo 32.2; (ii) una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento – quali previsti ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo Unico della Finanza e relative disposizioni attuative, nonché dalle

disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti eventualmente applicabili – con questi ultimi; *(iii)* il *curriculum* professionale di ciascun candidato, contenente un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; *(iv)* la dichiarazione con la quale il candidato stesso accetta la propria candidatura e attesta sotto la propria responsabilità l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili e dallo Statuto per ricoprire la carica di Sindaco, compresi quelli di onorabilità, professionalità e indipendenza ai sensi di legge e di Statuto; e *(v)* ogni ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili.

32.7 Ciascun Socio nonché: *(i)* i Soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell’articolo 20 del Testo Unico Bancario; *(ii)* i Soci appartenenti a un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non persona giuridica, controllante ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, o sotto il comune controllo del, medesimo soggetto; o *(iii)* i Soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse.

32.8 Ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l’ineleggibilità.

32.9 Le liste che non rispettino tutti i requisiti e le formalità di cui al presente Articolo 32 saranno considerate come non presentate.

32.10 Alla nomina del Collegio Sindacale si procede come di seguito:

(a) qualora siano presentate 2 (due) o più liste, non collegate, che abbiano superato la soglia di cui al seguente Paragrafo 32.11, risulteranno eletti i candidati delle 2 (due) liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la “**Prima Lista**”), verranno tratti, secondo l’ordine progressivo di presentazione, e saranno eletti 2 (due) Sindaci Effettivi, il primo dei quali ricoprirà altresì la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e 1 (uno) Sindaco Supplente; e
- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Prima Lista (la “**Seconda Lista**”), verranno tratti, secondo l’ordine progressivo di presentazione, e saranno eletti 1 (uno) Sindaco Effettivo e 1 (uno) Sindaco Supplente;

(b) qualora sia stata presentata 1 (una) sola lista, o solamente 1 (una) lista abbia superato la soglia di cui al seguente Paragrafo 32.11, l’Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti degli intervenuti, risulteranno eletti, secondo l’ordine progressivo di presentazione, 3 (tre) Sindaci Effettivi e 2 (due)

Sindaci Supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche. La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo nella predetta lista;

- (c) in mancanza di liste, o qualora il numero di Sindaci Effettivi e/o Sindaci Supplenti eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea o qualora sia presentata 1 (una) sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti degli intervenuti, o qualora non debba essere rinnovato l'intero Collegio Sindacale, o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Collegio Sindacale con le modalità previste dal presente Articolo 32, i 3 (tre) Sindaci Effettivi e i 2 (due) Sindaci Supplenti saranno nominati dall'Assemblea a maggioranza dei voti degli intervenuti, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Sindaci del genere meno rappresentato ai sensi di quanto previsto al precedente Paragrafo 31.3 dello Statuto. L'Assemblea provvederà, inoltre, a nominare il Presidente del Collegio Sindacale ove necessario.

32.11 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

32.12 In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata: (i) dal Socio o dai Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista o, in subordine, (ii) dal maggior numero di Soci.

32.13 Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Sindaci Effettivi e/o Sindaci Supplenti del genere meno rappresentato ai sensi di quanto previsto al precedente Paragrafo 31.3 dello Statuto, il candidato alla carica di Sindaco Effettivo o di Sindaco Supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo nella Prima Lista, o nell'unica lista, sarà sostituito dal primo candidato alla carica di Sindaco Effettivo o di Sindaco Supplente non eletto, tratto della stessa lista, appartenente all'altro genere. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza dei voti degli intervenuti, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

32.14 Fermo restando il rispetto di quanto previsto al precedente Paragrafo 31.3 dello Statuto, nei casi in cui, per qualsiasi motivo o causa: (i) venga a mancare un Sindaco Effettivo tratto dalla Prima Lista, questi sarà sostituito dal Sindaco Supplente tratto dalla Prima Lista e (ii) venga a mancare il Sindaco Effettivo tratto dalla Seconda Lista, questi sarà sostituito dal Sindaco Supplente tratto dalla Seconda Lista. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, dovrà essere convocata l'Assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del Collegio Sindacale a maggioranza dei voti degli intervenuti, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Sindaci del genere meno rappresentato ai sensi di quanto previsto al precedente

Paragrafo 31.3 dello Statuto.

32.15 In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, il Sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta.

Articolo 33 – Compenso dei Sindaci

33.1 Ai Sindaci Effettivi spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni, un emolumento lordo annuo nella misura stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Articolo 34 – Compiti e poteri del Collegio Sindacale

34.1 Il Collegio Sindacale vigila:

- (a) sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello Statuto;
- (b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- (c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- (d) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario cui la Società dichiara di attenersi;
- (e) sull'adeguatezza delle disposizioni eventualmente impartite dalla Società alle società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento; e
- (f) sugli altri atti e fatti precisati dalla legge.

34.2 Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi. A tal fine il Collegio Sindacale e la società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

34.3 Il Collegio Sindacale vigila, altresì, sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.

34.4 I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

34.5 Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento alle eventuali società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Può, altresì, scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle eventuali società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

- 34.6 Ai sensi della normativa vigente, il Collegio Sindacale informa senza indugio l'Autorità di Vigilanza competente di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.
- 34.7 Fermo restando l'obbligo di cui al precedente Paragrafo 34.6, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.
- 34.8 Il Collegio Sindacale esprime il proprio parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.
- 34.9 I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati.
- 34.10 I Sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
- 34.11 I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.
- 34.12 I verbali e gli atti del Collegio Sindacale devono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Articolo 35 – Funzionamento del Collegio Sindacale

- 35.1 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni e viene convocato dal Presidente con avviso da comunicarsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun Sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il *telefax* e la posta elettronica.
- 35.2 Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la maggioranza dei Sindaci; le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 35.3 Il Presidente del Collegio Sindacale provvede affinché ai Sindaci sia fornita, con congruo anticipo, un'adeguata informativa sulle materie all'ordine del giorno nonché la documentazione a supporto delle deliberazioni.
- 35.4 Le adunanze del Collegio Sindacale possono svolgersi anche per audio-conferenza, per video-conferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il Presidente del Collegio Sindacale e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) sia consentito al

Presidente del Collegio Sindacale di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trattare la documentazione.

35.5 I Sindaci devono provvedere, previa lettura del verbale da parte del Presidente, a rilasciare apposita dichiarazione – anch'essa da verbalizzare – di esatta corrispondenza del contenuto di esso con le questioni trattate.

35.6 La riunione si intende svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente e il segretario verbalizzante.

Articolo 36 – Revisione legale dei conti

36.1 La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione legale, secondo le disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, su incarico conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

36.2 Ai sensi della normativa vigente, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunica senza indugio all'Autorità di Vigilanza competente gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria o che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia all'Autorità di Vigilanza competente ogni altro dato o documento richiesto.

Sezione Quarta **Direzione Generale**

Articolo 37 – Direzione Generale

37.1 La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale e dagli altri componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina altresì le rispettive attribuzioni.

37.2 Le deliberazioni concernenti la nomina dei componenti della Direzione Generale sono assunte dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Articolo 38 – Funzioni del Direttore Generale

38.1 Il Direttore Generale espleta le proprie funzioni ed esercita i rispettivi poteri nel rispetto dei limiti e secondo gli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione.

38.2 Il Direttore Generale, nel rispetto dei limiti e secondo gli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo

e controllo, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle reti e servizi, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nonché a quelle assunte dal Comitato Esecutivo, se nominato, ed a quelle assunte in via d'urgenza a norma dell'articolo 22.6 dello Statuto.

- 38.3 Nell'espletamento delle sue funzioni, il Direttore Generale si avvale degli altri componenti la Direzione Generale. Riferisce e risponde al Consiglio di Amministrazione in relazione all'esercizio delle sue attribuzioni.
- 38.4 Il Direttore Generale è il capo del personale e della struttura e propone assunzioni, promozioni e revoche.
- 38.5 Il Direttore Generale può avviare autonomamente tutte le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti.
- 38.6 Il Direttore Generale può formulare proposte, previa informazione al Presidente, sulle materie riservate alla sua competenza al Consiglio di Amministrazione e/o al Comitato Esecutivo (ove nominato) e prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (ove nominato), salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.
- 38.7 In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal componente della Direzione Generale immediatamente inferiore per grado e secondo l'anzianità del grado medesimo. Di fronte a terzi, la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

Articolo 39 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

- 39.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, delibera in merito alla nomina e alla revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
- 39.2 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli Amministratori nonché di requisiti di professionalità in materia contabile, amministrativa e finanziaria acquisita attraverso un'esperienza pluriennale in posizioni di adeguata responsabilità presso la Società o altre imprese del settore bancario, finanziario o assicurativo, società di consulenza o in studi professionali.
- 39.3 Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti al medesimo attribuiti dalla vigente normativa, nonché sul rispetto effettivo delle procedure

amministrative e contabili.

39.4 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari:

- (a) predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario;
- (b) effettua le dichiarazioni e le attestazioni prescritte dalla vigente normativa.

TITOLO IV **RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE**

Articolo 40 – Rappresentanza e firma sociale

- 40.1 La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi e in giudizio, in sede giurisdizionale, amministrativa e arbitrale, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.
- 40.2 La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli Amministratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
- 40.3 La rappresentanza in giudizio spetta anche:
- (a) al Direttore Generale;
 - (b) ai Dirigenti della Società.
- 40.4 La firma sociale è altresì attribuita dal Consiglio di Amministrazione al personale della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.
- 40.5 Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, ove necessario, nominare institori e/o conferire procure a soggetti estranei alla Società per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

TITOLO V **BILANCIO**

Articolo 41 – Bilancio

- 41.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 41.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del

bilancio, in conformità alle prescrizioni di legge.

Articolo 42 – Ripartizione degli utili

- 42.1 L'utile netto risultante dal bilancio – prelevata la quota destinata a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale e la quota non disponibile in ossequio a disposizioni di legge e regolamentari – viene devoluto, secondo deliberazione dell'Assemblea, ai soci come dividendo, o impiegato per l'eventuale costituzione e/o incremento di altre riserve o fondi comunque denominati o ad altri scopi definiti dall'Assemblea stessa.
- 42.2 Una somma, determinata dall'Assemblea nei limiti previsti dal Paragrafo 3.6 che precede, viene destinata a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse in favore dei territori serviti, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.
- 42.3 Durante l'esercizio può essere deliberata la distribuzione di acconti sul dividendo nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili.

TITOLO VI **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Articolo 43 – Scioglimento e norme di liquidazione

- 43.1 In ogni caso di scioglimento, l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

TITOLO VII **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ BENEFIT**

Articolo 44 – Disposizioni in materia di Società Benefit

- 44.1 La Società applica le previsioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti con riferimento alla Società Benefit.
- 44.2 La Società è amministrata in conformità con quanto previsto al Paragrafo 27.2 che precede, in modo da bilanciare gli interessi dei Soci col perseguimento delle finalità di beneficio comune e degli interessi delle categorie di cui ai Paragrafi 3.4 e 3.5 che precedono.
- 44.3 La Società individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'Articolo 3. Il soggetto responsabile è denominato "Responsabile dell'Impatto".
- 44.4 La Società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La

relazione è resa pubblica attraverso il sito *internet* della Società e in ogni altra forma che il “Responsabile dell’Impatto” dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

- 44.5 La valutazione dell’impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla Società sulla base di uno *standard* di valutazione esterno internazionale secondo quanto previsto dagli Allegati 4 e 5 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

TITOLO VIII **RINVIO E NORME TRANSITORIE**

Articolo 45 – Rinvio alle norme di legge e regolamentari

- 45.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

Articolo 46 – Clausola transitoria

- 46.1 Alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio della Società relativo all’esercizio 2021, i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica a tale data scadranno dal mandato.
- 46.2 L’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio della Società relativo all’esercizio 2021 provvederà all’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all’ Articolo 19 dello Statuto.
- 46.3 La cessazione dalla carica degli Amministratori avrà effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito dall’Assemblea con le modalità di cui al presente Statuto.